

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione generale sul progetto di legge intorno alle risaie — Considerazioni del senatore Cantù — Nuove opposizioni del senatore Plezza — Ragioni addotte dal ministro dell'interno in sostegno della legge — Osservazioni del senatore Pinelli — Risposta del senatore Moris agli oppositori — Replica del senatore Plezza — Ricapitolo del relatore dell'ufficio centrale — Chiusura della discussione generale — Discussione sull'articolo 1 — Contro-progetto del senatore Plezza oppugnato dal ministro di agricoltura e commercio — Emendamenti dei senatori Plezza e Balbi-Piovera — Reiezione — Emendamento ed aggiunta del senatore Fraschini — Discorso del senatore Maestri in appoggio, e del senatore Moris contro il medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE RISAIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione generale sul progetto di legge sulle risaie. All'oggetto di renderla più agevole, e far sì che gli oratori, i quali vogliono parlare sulla discussione generale della legge, possano anche ragionare, ove il vogliono, sulla proposizione fatta dal signor senatore Plezza di rimandare, cioè, il progetto di legge alla Commissione, perchè ne faccia un nuovo studio, io domanderò se il Senato appoggia questa proposizione.

Chi appoggia la proposizione sospensiva del senatore Plezza voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

La parola è al signor senatore Cantù.

CANTÙ. Signori senatori, trattandosi di una questione di pubblica igiene, in cui si debbe rispettare la proprietà, e conciliare l'interesse di pubblica salute, io, qual medico, debbo dire alcune cose intorno a questa materia.

Da quanto veniva esposto dagli onorevoli senatori Balbi-Piovera e Plezza emergerebbe che la coltura delle risaie sia cosa quasi innocua.

Io non sono di quest'avviso, e quindi mi sarà lecito di esporre la mia opinione. Premetto che io non sono esagratore dei mali delle risaie, e che io credo anzi cosa cattiva il non favorire questa coltura, ma che tuttavia non sarei inclinato a concedere che si possa per parte del Governo lasciarla estendere oltre modo; quindi mi fo a dire alcune cose intorno ai mali che ne potrebbero derivare da un'estensione non limitata in questo genere di coltura.

Prima però di toccare tal questione, dirò qualche cosa intorno all'opinione delle cause produttrici dei mali che vengono dalle risaie. Dai discorsi tenuti in questa Camera dai senatori Balbi-Piovera e Plezza, emergerebbe che quei principii che i medici ammettono come causa dei mali delle risaie, non siano ben conosciuti, nè ben nota la loro natura.

Io sono di avviso che l'esistenza dei principii che produ-

cono questi mali effetti è dimostrata dall'esperienza, voglio dire dai mali che ne risente l'economia animale. Diffatti io non credo necessario il citare molte autorità di scrittori sommi che trattarono di questa materia, cioè dei mali che emergono, e dalle acque stagnanti, e dalle risaie stesse, le acque delle quali se non sono stagnanti hanno tuttavia alcuna cosa che in certo modo le assimila a queste.

Non occorre che io faccia citazioni; sarei nell'imbarazzo nella scelta, non nel numero delle autorità somme, le quali hanno attestato esistervi nell'aria, che si trova vicina e alle paludi e alle risaie, un *quid* non ben definito il quale offende l'economia animale; e, se noi non abbiamo mezzi (ciò che non ammetto per ora) di dimostrare che vi esistono nell'aria questi tali principii funesti all'economia animale, dovremmo perciò dire che questi principii non esistono?

Quando noi osserviamo gli effetti che si manifestano negli uomini, nelle popolazioni, che si trovano in vicinanza o delle paludi o delle risaie, quando, dico, questi effetti mostrano che l'aria è ammorbata, e che ci affetta molestamente, noi dobbiamo necessariamente concludere che in essa vi è qualche cosa che nuoce alla nostra salute.

Se poi mi si dice che la natura di questi principii non è conosciuta, io domanderò allora se i medici prima che conoscessero la natura dei veleni non ammettevano che vi fossero sostanze che agiscono intensamente sull'economia animale.

E quantunque non sia ancora ben nota la natura dei contagi, avvi forse qualche medico che nieghi la potenza dei medesimi ed i suoi mali effetti? Ciò posto, io dico che quand'anche fosse vero che le scienze fisiche e le scienze mediche non abbiano ancora conosciuta la natura intima dei miasmi, tuttavia dagli effetti io ne dedurrei la loro esistenza reale.

Diffatti, tanto presso gli antichi, come presso i moderni la esistenza di questi principii non è messa in dubbio, e, per darne una prova, la quale è già stata presentata dall'egregio relatore dell'ufficio centrale, sia coll'appoggio delle statistiche, sia con appositi ragionamenti, addurrò solo un fatto, osservato da Dolphus Ausset intorno agli effetti delle acque stagnanti lungo la strada ferrata che si estende da Strasburgo a Basilea, nel comune di Bolwiler, dove lo sviluppo delle febbri intermitteni crebbe in questa proporzione, cioè: nel 1842 vi furono trentasei casi di febbri intermitteni (avvertasi che la popolazione è di 1446 abitanti); nel 1844, di 166; nel 1845, di 745.

Ciò vuol dire che la malsania si sviluppava in quel paese con tanta intensità da colpire più della metà degli abitanti. Questo indica che la causa dei cattivi effetti, dei quali ragiono, sta negli effluvi della materia organica corrotta, ossia nei miasmi che si svolgono dalle acque stagnanti.

Taluno mi dirà che altro è la condizione delle risaie, altro è quella delle acque stagnanti; ma certamente non intendo confondere la coltura delle risaie colle acque stagnanti; conosco abbastanza e la coltura delle risaie e cosa siano le acque stagnanti per non commettere un sì grave errore, solo io ricorro all'osservazione fatta sulle acque stagnanti per provare l'esistenza dei miasmi. Quando poi mi si dicesse che quanto si osserva relativamente alle acque stagnanti ha luogo in grado assai inferiore nelle vicinanze delle risaie, io risponderei che ciò è vero, e che per ciò appunto sono inclinato a favorire la coltura delle risaie e disposto a dare il mio voto per la legge che dal Governo venne proposta; ma certo si è che intendo ad un tempo che siano conservate quelle misure di precauzione dalla legge stessa portate ed esaminate con tanta accuratezza dall'ufficio centrale, le quali precauzioni varranno a fare svanire timori bene spesso esagerati intorno alla cattiva influenza delle risaie sulla salute umana, e gioveranno inoltre ad un tempo a tutelare gli interessi della proprietà privata e della pubblica salute.

Farò ora passo al punto della questione intorno all'esistenza o no dei miasmi; al qual riguardo dirò che il dottor Folchi, medico romano, è forse il solo che abbia con plausibili ragionamenti negata l'esistenza dei miasmi qual causa delle febbri intermittenti e d'altre affezioni morbose, a cui vanno soggetti gli abitanti che si trovano in vicinanza delle paludi e delle risaie, riponendo la causa di tali malattie nell'umidità locale.

Ora, a maggiore schiarimento della questione, mi fo ad esaminare che cosa siano le risaie.

La risaia, in sostanza, è un'estensione di terreno seminato a riso, sulla quale si spande acqua, la quale vi scorre placidamente, durante lo spazio della più calda stagione, per mezzo di un opportuno livello. Ma certamente comunque sia grande l'accuratezza del coltivatore, non riuscirà mai ad avere un pendio abbastanza regolare perchè non vi sia un poco d'acqua, la quale più o meno ristagni.

Esaminiamo ora gli effetti che debbono emergere, anche ammesso che quest'acqua vi scorra uniformemente. Il primo effetto è quello dell'evaporazione; anche i non medici sanno che una vasta superficie di terreno bagnato lascia sollevare incessantemente dell'acqua allo stato di vapore. Io voglio supporre, per un momento, che questo vapore non sia che acqua; tuttavia, secondo il dottor Folchi, questo basterebbe a produrre le febbri intermittenti, ed altre malattie a cui vanno più particolarmente soggetti gli abitanti dei paesi dove si coltivano le risaie.

Ma se noi a ciò aggiungiamo ancora, siccome ne conven-gono pure gli onorevoli senatori Balbi-Piovera e Plezza, che insieme al vapore acquoso si trovano pure quegli effluvi di materia organica corrotta che si svolgono dalle acque della risaia, noi abbiamo una ragione di più per credere e per ammettere l'esistenza dei miasmi come causa di malsania locale.

Ora veniamo all'altra questione che si è messa in campo, cioè che la natura dei miasmi non è conosciuta. Io non sono interamente d'accordo a questo riguardo cogli onorevoli senatori che mi hanno preceduto nella discussione, richiamando la loro attenzione sulle sperienze del conte Moscati, il quale sperimentava non nelle paludi, ma nelle risaie. Eb-

bene, egli con apposito condensatore riusciva a raccogliere non solo l'acqua che si svolge dalle risaie allo stato di vapore, ma condensava eziandio nello stesso tempo una materia organica azotata corrotta che trovava sciolta nell'acqua medesima, la quale, abbandonata a sé, si corrompeva, e passava allo stato di putrefazione.

Ciò posto, noi possiamo facilmente comprendere come questi principi putridi portati nell'organismo o per via dell'assorbimento cutaneo, o per mezzo della respirazione, possono turbare le funzioni dell'economia animale, e diventare così la causa efficiente delle malattie accennate, le quali in quei luoghi vi regnano endemicamente.

Noi possiamo perciò dire che noi non solamente conosciamo l'esistenza dei miasmi nell'aria, ma pur anche la intima loro natura e le loro proprietà più essenziali.

Io sono perciò d'avviso che le risaie siano sempre più o meno nocive alla salute degli abitanti che si trovano in vicinanza delle medesime, e che in conseguenza non si possono considerare come cosa indifferente alla salute umana.

Io credo aver detto abbastanza per manifestare che io non saprei riguardare la coltura delle medesime risaie come una cosa sulla quale il Governo non possa e non debba portare la sua sollecitudine per impedirne l'eccessiva estensione. Con tutto ciò io non dirò mai che le risaie siano capaci di produrre tanti mali da sopprimerne o da imbarazzarne la coltura con leggi troppo severe.

Ma anzi dirò che quando con opportuni mezzi sia moderatamente ristretta e circoscritta l'estensione delle medesime, avuto riguardo al dominio dei venti ed alla natura del terreno delle stesse risaie, poichè non tutte si trovano nelle stesse condizioni: sì, dirò che esse costituiscono una pratica agraria di grandissima utilità, e che merita perciò d'essere favorita e protetta dal Governo; ma che però il Governo ha ragione ed anche il dovere di limitarne colle debite precauzioni la loro estensione. Se poi vi sia tempo a mandare ad effetto la legge che ci viene proposta dal Ministero per quest'anno, ciò io lascio a considerare agli onorevoli colleghi dell'ufficio centrale.

Tuttavia non posso dissimulare che ciò mi sembra assai difficile, comunque già siano stati abbreviati i termini entro cui i proprietari di risaie contemplati dalla legge debbono farne la consegna.

PIEZZA. I vari oratori che hanno combattuta la mia proposta, di rimandare cioè alla Commissione la legge attuale affinché ne formolasse una basata sopra le norme igieniche, colle quali la coltura del riso deve essere governata, si sono serviti di vari generi d'argomenti.

Il primo, il signor ministro d'agricoltura e commercio, ha risposto che non si potevano in una legge provvisoria introdurre le norme igieniche domandate. Egli non ha provata la sua proposizione, e credo che non sia provabile e sostenibile, perchè, quantunque allo stato delle cognizioni su questo genere di coltura la questione non sia matura su parecchi punti, e vi siano delle dispute ed una varietà di opinioni assai gravi, vi sono però alcune cose nelle quali tutti sono d'accordo; per esempio, tutti convengono che quando l'acqua di una risaia manifestamente penetra nei pozzi e ne vizia l'acqua, vi si debba immediatamente provvedere.

Una legge anche provvisoria può ordinare che siano soppresse immediatamente quelle risaie, delle quali si possa accertare l'infiltramento nei pozzi, e questa legge sarebbe molto benefica, perchè in molte località si vede che quando si dà l'acqua ad una risaia, si alza il livello immediatamente del pozzo.

Perchè dunque ritardare la promulgazione di una legge per rimediare a quei mali che si possono fin d'oggi verificare e rimediare?

Si risponderà probabilmente che vi saranno casi nei quali l'accertamento sarà difficile; ed io rispondo, che o l'accertamento sarà difficile per circostanze di fatto che richiedono sperimenti per ben giudicarne, ed allora più presto si cominceranno gli sperimenti, più presto si compiranno e si riuscirà ad accertare il fatto; oppure l'accertamento sarà difficile, non perchè vi siano fatti disputabili, ma perchè non vi sono ancora cognizioni sufficienti nella scienza per giudicare dei fatti stessi, ed a ciò si potrà provvedere colla legge definitiva, ma intanto si toglieranno immediatamente tutti quegli infiltramenti che non sono negati, o che si possono dal giorno d'oggi accertare.

Il signor senatore Giulio che ha preso la parola contro la mia proposta dopo il ministro d'agricoltura e commercio, ha detto che l'opinione pubblica è generalmente contraria, e lo fu sempre alla coltura del riso; mi permetterà di fargli osservare che non posso ammettere per costante questa asserzione; io ammetto che nelle provincie in cui la coltura del riso non si conosce, l'opinione pubblica generalmente è contraria a questa coltura, perchè essa è ancora guidata dalle opinioni e dai pregiudizi antichi; ma sostengo che nelle provincie, nelle quali questa coltura è stata introdotta, e si è famigliarizzata colle popolazioni, l'opinione pubblica sia dei proprietari, sia dei lavoratori è concordemente e pienamente favorevole alla coltura del riso; dimodochè essi ridono ogni volta che sentono chi deplora i cattivi effetti della coltura stessa, perchè riconoscono bene per esperienza propria che quei cattivi effetti sono prodotti non dalla coltura del riso per se stessa, ma da circostanze affatto particolari.

Lo stesso oratore ha anche impugnato l'argomento che io aveva dedotto dal fatto che la delegazione del 1816, per mezzo di periti, ha riconosciuta l'innocuità di alcune risaie e con ciò la possibile innocuità delle altre. Egli ha impugnato questo mio argomento, avvertendo che probabilmente queste perizie non sian fatte come si doveva. Io non posso ammettere questa argomentazione, giacchè è senza alcun dato, almeno verosimile, che provi che la delegazione abbia mancato a' suoi doveri; quando si ha un attestato di una delegazione del Governo, fondata su delle perizie, non si può a meno di ammettere il fatto per costante sino a prova contraria; ritengo perciò che l'argomento da me dedotto conserva tutta intera la sua forza.

Io mi sono appoggiato, per provare anche la possibile innocuità delle risaie, ai risultati delle statistiche che furono dal Governo stampate. Veramente non è senza titubanza che io oso entrare in lizza su questo genere di argomenti coll'onorevole senatore Giulio, maestro in queste cose; ma io ho procurato di prendere le cognizioni le più precise che mi è riuscito dalle statistiche che il Governo ha pubblicate; ed io trovo evidente nelle medesime, che le provincie tutte, ed in particolare quella che più io conosco, sono in manifesto progresso di popolazione, e contemporaneamente in progresso di miglioramento anche sotto l'aspetto d'igiene.

Io ho detto che la popolazione era in progressivo aumento. Il senatore Giulio ha risposto che era in aumento progressivo e corrispondente anche la mortalità.

Io invece trovo nelle statistiche che negli anni 1828 e seguenti sino al 1837, la totalità delle nascite in Lomellina è stata di 85,076, la totalità delle morti di 42,700: nascite in più 42,376: eccesso delle nascite sulle morti 95,04 per mille, e ciò alla pagina 631 del Movimento di popolazione.

Eccettuato il Pavignone che ha un aumento di 97 per mille, eccettuati Genova città, Chiavari, Levante, Savona, che hanno un aumento maggiore di quello di Lomellina, niun'altra provincia ha un eccesso delle nascite sulle morti eguale a quello della Lomellina, e molte lo hanno immensamente minore. La popolazione della Lomellina è aumentata in questa progressione nel 1819, come risulta dalla pagina 115 del censimento; nel 1819 era di 101,353, nel 1824 fu trovata di 111,477, nel 1830 di 123,376, e nel 1838 di 133,018: aumento veramente progressivo, e veramente ragguardevole, superiore a quello di quasi tutte le altre provincie.

La popolazione della Lomellina era nel 1828 di 120,000. La mortalità nella Lomellina negli anni 1828, 1829, 1830, il primo triennio dell'ultimo decennio in cui fu calcolato il movimento della popolazione, fu di 13,116; nel 1835, 1836 e 1837 fu di 12,637; cosicchè mentre la popolazione aumentò in quel decennio di 12,376, la mortalità è diminuita nell'ultimo triennio da quella che era stata nel primo di 478. Questi risaltati, mi pare, provano all'evidenza che mentre la popolazione è aumentata in modo molto ragguardevole, la mortalità non solo non aumentò in modo corrispondente, come fu detto, ma diminuì. Era minore la mortalità al fine del decennio, quando la popolazione era aumentata di 12,376 anime di quello che fosse la mortalità nel primo triennio del decennio, quando vi erano 12,376 anime di meno nella provincia.

Ma egli ha detto che si trova pure che nelle provincie della Lomellina le morti sono immature, e che massimamente nei primi anni sono assai più forti che nelle altre provincie, giacchè egli ha trovato che è forse non la prima, ma in prima linea, la provincia della Lomellina per le morti che succedono prima di dieci anni. Io farò osservare che questo può dipendere, anzi dipende da molte altre circostanze: i ragazzi fino ai dieci anni sono quasi la parte sola degli abitanti che mai non mettono nei risi il piede; e se in essi si verifica una mortalità maggiore, è facile spiegarlo, perchè in una popolazione nella quale mancano le braccia per i lavori agricoli, nella quale la donna è costretta, perchè si possano fare tutti i lavori agricoli necessari, a stare continuamente in campagna, lontana dai figli, e costretta a faticare quasi come gli uomini, i ragazzi sono necessariamente trascurati.

Oltre di ciò questa è una provincia, nella quale crescendo immensamente la popolazione, si manca molto di abitazioni, e nel censimento della popolazione alla pagina 53 si trova che: « la Lomellina è la provincia la quale ha meno case in proporzione delle famiglie. »

E questo è accagionato dall'accrescimento degli abitanti in una proporzione veramente grande, dimodochè la Lomellina è segnata 1,94 nel numero delle famiglie per cadauna, cioè ha quasi due famiglie per ogni casa. Questo può servire a spiegare come i ragazzi, essendo in abitazioni ristrette e per necessità trascurati dalle loro madri, molti di essi nella prima età soccombano, e non se ne può offrire argomento che non ammetta replica contro la salubrità della provincia, veggendosi l'aumento della popolazione farsi maggiore nell'istesso tempo che le morti diminuiscono, essendo inoltre stato ammesso dallo stesso oratore che la Lomellina figura in prima linea tra le provincie che hanno minor numero di riformati nella leva militare per cause di infermità.

La diminuzione assoluta del numero dei morti, non ostante l'aumento della popolazione, sarebbe in proporzione ancor più forte, se, mentre nessuno emigra dalla Lomellina per povertà, non discendessero, come è notorio, in gran quantità i poveri dell'Appennino a cercarvi la elemosina, quando per

vecchiaia o per infermità sono impotenti a procurarsi il vitto, e non aumentassero così il numero dei morti nella provincia.

Queste risultanze, e massime quella della leva militare, sono fatti che sono e rimarranno sempre inconcussi contro qualunque teoria medica per chiunque voglia ragionare spregiudicatamente; sono fatti che proveranno sempre essere un non senso ed una cosa inesplicabile che il Governo intervenga non con leggi dirette solo a togliere parziali abusi ed inconvenienti di circostanze particolari, ma con leggi generali di proibizione a limitare la coltura di una provincia come la Lomellina, la quale ha un riformato per infermità nella leva militare ogni 84 giovani iscritti, mentre vi sono nello Stato provincie che ne hanno uno ogni quattro iscritti come Saluzzo, uno ogni sei come Cuneo, uno ogni sette, ogni nove, ogni dodici, ogni quindici come Torino (*Statistica medica, parte prima, tavola quinta*), mentre la media dei riformati per infermità nello Stato è di uno ogni trent'uno iscritti, mentre solo le provincie di San Remo, Levante, Asti ed Alessandria sono in condizione per questo riguardo migliore della Lomellina, e tutte le altre sono in condizione infinitamente peggiora, e meriterebbero per ciò che di preferenza ad esse si rivolgersero le cure del Governo per tutelare la pubblica salute.

Io però ho bisogno di spiegare il mio pensiero quando dissi che le risaie sono innocue, e di rispondere ad un'osservazione che è stata fatta dall'onorevole senatore Moris, e replicata dall'ultimo oratore che ha parlato. Essi hanno creduto, che quando si dice che le risaie sono innocue, si volesse sostenere che esse lo sono assolutamente in tutta la forza del termine, come se si fosse voluto che le risaie, se non fanno bene, per lo meno non fanno neppure il menomo nocumento alla salute. Non è così che io mi intendo di spiegare questa mia espressione. Io ammetto che le risaie hanno degli inconvenienti loro propri, come ne hanno tutte le professioni chi più, chi meno.

Vi sono dei trattati sulle malattie degli operai delle manifatture, le quali sono evidentemente riconosciute di nocumento pella salute, ma non per questo vi pone limiti il legislatore; e quando si dice che le risaie sono innocue, si intende che gli inconvenienti non sono di tanta entità perchè il legislatore abbia ad occuparsene in modo di limitarne la coltura, e compensati da grandi vantaggi, facilmente rimediabili in gran parte con delle norme igieniche. Così spiegato il senso da me attribuito alla parola innocuità, quando si tratta di questa questione, io credo che cadano da sé gli argomenti tratti in campo, affine di sostenere la legge che è proposta.

Il senatore Moris ha osservato che, se la coltura delle risaie può tollerarsi, perchè meno nociva alla popolazione che abita nelle provincie risicole, ciò egualmente non può dirsi delle popolazioni avventizie, le quali entrano in quelle provincie vigorose e vispe, e ritornano per la massima parte ammalate alle loro case. Il fatto è vero in gran parte, ma i motivi di questo sono, a mio parere, assai diversi da quelli accennati dall'onorevole senatore, ed anche i rimedi a questi mali, quando le cause dei fatti fossero quelle esposte dall'onorevole senatore, sarebbero, a mio parere, assai diversi da quelli proposti nella legge.

Non è vero che le popolazioni che discendono dalle vicine montagne per lavorare nei risi siano generalmente sane: esse sono anzi la più parte deboli per miseria e malattie. È fuor di dubbio che gli individui che vengono a lavorare nei risi sono tutti i più miserabili delle povere provincie montagnose, e uomini già quasi affranti dalla miseria, che vengono a cercare del pane nelle provincie risicole, e senza avere né

abiti da cambiare quando sono bagnati, né mezzi con cui poter sostenersi finchè abbiano trovato lavoro e ripararsi dalle ingiurie del tempo, quando sopraggiungono intemperie: dormono a frotte nei campi e sulle strade, e quando il lavoro è trovato sono alloggiati generalmente all'aria aperta sotto dei portici. Inoltre essi si nutrono sempre nel modo il più miserabile, affine di risparmiare il poco guadagno per portarlo alle loro famiglie nelle montagne, e vivono in modo tanto miserabile, che i nostri contadini non potrebbero adattarsi, nè a mangiar del pane che essi mangiano, nè a nutrirsi in quel modo che essi si nutrono.

Ho già detto che vengono nelle provincie più deboli e più mal nutriti degli altri che pretendono far più lavoro di quelli del paese. È cosa notoria che i montanari che vengono a lavorare nei risi si mettono al lavoro per tempissimo, si contentano di una sola ora di riposo a mezzogiorno, e poi da mezzogiorno lavorano fino al cadere del sole; cosa che non si permette ai nostri lavoratori, e che non la farebbero quando anche si volesse loro imporre, i quali vogliono andare al lavoro nell'acqua quando il sole è già ben alto; vogliono un'ora di riposo per la colazione, e due ore per il pranzo, e vogliono terminare il lavoro prima che il sole scompaia. Questi lavori straordinari alla gente della montagna è cosa che non si può, neppure volendo, impedire, perchè, o prendono il lavoro a cottimo, o abbandonerebbero quell'agricoltore che volesse prescrivere loro l'orario ed il corrispettivo della giornata dei contadini del paese, per recarsi da chi voglia loro permettere di lavorare più ore al giorno, allettati dal guadagno di qualche soldo di più.

Questi lavori straordinari che fanno, naturalmente devono influire sulla loro salute, e non è possibile che, gente della montagna, che è avveza sempre a lavorare nell'asciutto, lavorando tutto il giorno senza riposo nell'acqua, non divenga ammalata. Questi uomini poi per lo più sono accordati da un capo, il quale fa la speculazione di accordarli a prezzo infimo per tutta la stagione del lavoro. Questi capi vendono la giornata dei braccianti a un prezzo d'ordinario carissimo, cioè fino a 2 e 3 lire al giorno, e non pagano loro che 15 e alle volte 20, oppure 25 soldi al giorno, e siccome il mantenimento è a loro carico, essi li mantengono in modo tale, che bestie non resisterebbero alle fatiche che fanno mantenuti in quella maniera. Non è col restringere i perimetri della coltura del riso, coll'impedirne la vicenda che si potrà rimediare a questi inconvenienti, ma sibbene coll'educare quelle popolazioni e col provvedere che vi siano dei capi, i quali mantengano questi individui come mantener uomo si deve, e non li assoggettino alle gravi fatiche in modo così riprovevole.

Queste sono le vere cause per cui gli abitanti delle montagne quando vengono a lavorare nelle risaie facilmente soffrono, e soffrirebbero meno se con norme igieniche si impedisse che le risaie diventassero insalubri. Del resto la conseguenza del soffrire nella salute la popolazione avventizia, lavorando nei risi, sarebbe tutto al più di vietare alla medesima questo lavoro, con che la condannereste forse alla morte per miseria per risparmiarle la febbre, ma non sarà mai conseguenza legittima di questo fatto la limitazione dei risi.

L'onorevole senatore Moris ha anche detto che i medici, i quali sono i soli competenti su questa materia, sono fatti contrari a questa coltura. Io ammetto benissimo che la maggior parte dei medici che hanno stampato su questo argomento sono stati contrari a questa coltura; ma non posso lasciare di far osservare che vi sono molti stimati medici nelle provincie risicole i quali non dividono l'opinione della mag-

gior parte dei medici che hanno scritto su questo argomento, essendo essi persuasi (ed io lo sentito più volte dalla loro bocca) che con delle misure igieniche, se non si toglierebbe del tutto il male, certamente si concilierebbe ad un tal punto che non dovrebbe più essere scopo di legge; forse questa coltura sarebbe più sana di quello che non lo siano molte altre professioni nelle quali si occupa l'umana specie, come per esempio le fabbriche e le manifatture.

Io poi credo che i medici siano bensì competenti a dichiarare quali siano le malattie che si sviluppano in un genere di vita piuttosto che in un altro, ma che quanto a giudicare se i danni che ne provengono alla salute siano di tanta entità da doversi prescrivere o limitare una coltura, io credo che questo cada nel campo libero ed esclusivo della legislazione, giacché molte sono le considerazioni che possono determinare il legislatore a favorire anche alle volte una coltura, sebbene vi sia qualche inconveniente per gl'individui che la professano; allorché i beni che ne provengono da quella siano tali da compensarne i danni.

Io non entrerò nella discussione dell'ultimo oratore sui miasmi, giacché non sarebbe di mia competenza trattare questioni mediche; però egli avendo dichiarato che riconosceva il diritto del legislatore di approvare questa coltura quando ciò fosse suggerito da motivi potenti, e che non era avverso alla medesima, io mi trovo di essere perfettamente d'accordo con lui, in quanto che ho già dichiarato che non nego che ne venga anche qualche inconveniente, ma sostengo che questi inconvenienti non sono tanto potenti da farmi approvare la limitazione che fu proposta in questa legge. Tutto il punto di divergenza tra lui e me nella questione si riduce a vedere in che modo si debba questa coltura limitare. Il limitarla colla proibizione che è proposta nella legge a me pare che non sia sostenibile, però non mi opporrei a che fosse limitata piuttosto in un altro modo; per esempio se nella definitiva si avesse a prescrivere l'obbligo della vicenda nella coltura del riso. In questo modo la limitazione sarebbe grandissima, non potendosi mettere a riso lo stesso fondo per molto tempo, e non potendosi coltivare più d'una certa quantità dello stesso territorio contemporaneamente a riso, per esempio, un terzo del medesimo se la vicenda prescritta ciò richiedesse. Aggiungasi che questa limitazione grandissima non nuocerebbe all'agricoltura, perchè una volta adatti i fondi alla vicenda i prodotti aumentano e compensano a dovizia le spese fatte per introdurla.

Perciò io persisto nella proposizione che ho fatta, che cioè sia rimandata all'ufficio centrale la presente legge.

La legge proposta a me sembra che si riduca in sostanza ad una soppressione arbitraria delle risaie, tanto innocue come nocive, introdotte dopo il 1848. Io ho detto arbitraria, e credo lo sia non ostante l'ingegnoso argomento del relatore, il quale diceva che non è arbitraria questa misura stantechè bisognava, per trovare un limite, trovare un'epoca in cui cominciasse ad essere in effetto la legge; molto più che gli agricoltori che avevano coltivato a riso dopo il 1848 erano già diffidati dalla discussione che si faceva alla Camera che sarebbe stato loro posto un limite in questa coltura. Trovo ingegnosissimo questo argomento, e forse il solo che si poteva addurre per dare una ragione della legge. Questa ragione però non la credo del tutto soda, perchè gli agricoltori che hanno coltivato dei campi a riso colla piena sicurezza che la coltura in quei campi era in nocua, non potevano immaginarsi che il Parlamento, prima d'aver verificato se la coltura di quel campo era o non era nociva, avesse a proibirla massime con una legge provvisoria. Questa legge dunque si ri-

duce a soppressione arbitraria delle risaie, tanto innocue che nocive introdotte dopo il 1848. Soppressione delle risaie nocive introdotte prima del 1848 comprese nei perimetri proibiti, e contemporanea legittimazione anche delle risaie nocive fuori dei perimetri proibiti, ed anche delle nocive nei perimetri stessi che furono una volta per errore di fatto autorizzati. Restrizioni entro limiti minori di quelli che si potrebbero avere dalla vicenda, cioè di quel mezzo che da tutti è riconosciuto il più atto a togliere, od almeno a diminuire i cattivi effetti e l'insalubrità delle risaie.

Questa sorta di disposizioni a me pare evidente che mentre non produrranno alcun bene, produrranno gratuitamente del male all'agricoltura, e più di tutto io combatto questa legge perchè ritarda ancora l'adempimento di quelle norme igieniche che fin d'oggi si potrebbero mettere in pratica. Nè io posso accettare la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione, che allo stato delle condizioni che si hanno non si possa progettare una nuova legge, giacché è ben vero che non è matura la questione su alcuni punti di essa, ma è matura su altri punti ai quali sin d'ora si può utilmente provvedere, salvo a conseguir l'opera colla legge definitiva.

Io mantengo dunque la proposizione da me fatta di rimandare la legge alla Commissione, onde provveda allo stato delle cognizioni che si hanno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, per spiegare i motivi ai quali si appoggia la legge presentata dal Ministero, non avrei che a riferirmi alle cose dette ieri dall'onorevole relatore della Commissione. Farò tuttavia qualche osservazione ancora, quasi a guisa di riassunto della discussione, dalla quale mi pare scorgere che ne risulti evidentemente che nessuno credette di potere stabilire in modo assoluto che la coltura a riso sia per sé innocua.

Il danno sarà maggiore o minore; ma un danno da questa coltura alla pubblica salute tutti lo riconoscono. Ciò posto, quale deve essere la condotta del Governo in queste circostanze?

Il Governo costituiva una Commissione per istudiare la formazione di un progetto definitivo.

Questa Commissione, composta di persone competenti nella materia, dichiarò che, se prima non si procedeva ad un'inchiesta, e se essa non aveva il tempo di procedere a maggiori studi, appunto per la diversità di tante opinioni manifestatesi su questo argomento, era impossibile di procedere alla formazione di questo progetto, ed il Ministero, che aveva investito questa Commissione di tutte le facoltà necessarie, si fece premura di assecondare i suoi desiderii, e furono dati ordini onde per mezzo degli intendenti seguisse la desiderata inchiesta; ma intanto le cose dovevano rimanere nello stato in cui si trovavano? Il Ministero non lo crede. Difatti non dico che, quando la presente legge non venisse approvata, il Governo rimarrebbe senza leggi a questo riguardo, perchè il dovere del Governo a questo proposito è tracciato dalle leggi esistenti. Sarebbe dunque forza al Governo di lasciare il corso alle istanze degli avvocati fiscali, e di lasciare che le leggi presenti siano eseguite, perchè già il Ministero ebbe più d'una volta a notare che dopo il 1848, ed anche in parte prima siansi introdotti degli abusi intollerabili. Che se non viene una legge a sanare certe violazioni, è impossibile il prescindere dall'esecuzione delle leggi antiche, locchè potrebbe produrre ancora maggiori inconvenienti. Ma ci si dica in sostanza: voi rinnovate le leggi antiche, le quali non trovarono mai altro rimedio che quello, o della proibizione assoluta in certi territori, o della proibizione regolata da certe distanze nei territori dove essa è permessa. Ma noi rispon-

diamo che, dacchè una Commissione non si è creduta ben certa di potere, allo stato della scienza e delle cognizioni positive che si hanno, formulare una legge definitiva, nell'incertezza di mezzi dobbiamo attenerci a quelli i quali, se non producono tutto l'effetto che si potrebbe desiderare, un buon effetto certamente lo producono. Non vi ha chi non confessi che nei territori dove la risicoltura è permessa la distanza può diminuire i cattivi effetti, comunque l'osservanza semplice di una distanza non possa talvolta arrivare a toglierli. Dissi che, quando mancasse una legge, la condotta del Governo sarebbe tracciata; l'esecuzione, cioè, delle leggi esistenti, l'esecuzione pura e semplice delle medesime produrrebbe il gran danno di far abolire certe risaie che, verificate, potrebbero dirsi meno nocive forse di tante altre esistenti da tempo antico.

Ci si diceva, come ho già accennato, che si potevano prescrivere intanto le misure igieniche; ma nella diversità di opinioni chi ci garantisce che quelle misure debbano ravvisarsi e siano realmente sufficienti?

Io credo di poter asserire che nessuno oserebbe assicurare essere queste misure sufficienti, tanto più che, o si tratta di misure igieniche ordinarie, ed allora non vi ha bisogno di una legge per prescrivere in certe località certe misure di pubblica igiene prescritte dalla legge generale, e per conseguenza a questo riguardo non sarebbe necessaria una legge; o si tratta di misure igieniche straordinarie, ed allora queste misure straordinarie potrebbero esse ottenersi dappertutto? Quando non si ottenessero, si dovrebbero abolire queste risaie, atteso che tutte queste misure igieniche non si possono ottenere? e quando si ottengano, saranno esse sufficienti?

In questa incertezza il Governo credette meglio di lasciar maturare le cose, che si facessero gli opportuni studi e le inchieste opportune per poter venire a presentare una legge definitiva. Ma la legge in discussione è assolutamente arbitraria, perchè si fissa per punto di partenza il 1848, perchè ordina l'immediata abolizione delle risaie stabilite dopo il 1848 nei territori dove erano proibite, e l'abolizione di quelle anche nei territori dove la risicoltura è permessa, quando fossero stabilite a distanza non permessa?

A questo riguardo dirò che questo principio non mi pare arbitrario, mi pare consono precisamente allo stato delle cose; gli abusi maggiori che ebbero luogo nel 1848 derivarono da che i proprietari, per una mal intesa idea di libertà, credettero che tutte le leggi, perfino quelle che avevano relazione colla conservazione della pubblica salute, fossero cessate; la discussione che ebbe luogo l'anno scorso ha già dimostrato che queste leggi non avevano dovuto, non avevano potuto cessare; la stessa discussione dovette certamente servire di diffidamento a questi proprietari che quelle leggi non erano cessate. Non si fa dunque che rimetterle in vigore, tanto più che l'introduzione di risaie dopo il 1848 o nei territori dove erano proibite, o a distanze non permesse, non era per sé così urgente, poichè non ho mai sentito dire che nel nostro paese vi fosse assoluta necessità di estendere la coltivazione del riso; non vi era dunque urgenza, non fu che quello spirito di speculazione che, credendosi senza freno, si gettò sopra una coltivazione vietata.

Qualora si volessero fin d'ora adottare certe misure igieniche delle quali ho parlato poc'anzi, quale ne sarebbe la conseguenza? Bisognerebbe cangiar sistema, dir permesse le risaie dappertutto dove queste misure igieniche si potessero applicare, poichè, se non si adottasse questo sistema, allora si avrebbe un doppio inconveniente.

Ora, nell'incertezza che queste misure igieniche possano essere sufficienti, dovremo noi dichiarare libera la coltivazione delle risaie? Dirò, di più, che quando mi si presentasse un progetto lodevole che contenesse misure igieniche che avessero l'apparenza di poter essere sufficienti, stimerei queste misure prima di ogni cosa doversi applicare alle risaie già esistenti; ma quando fin d'oggi non si può sperare un tal progetto per l'incertezza della sufficienza di queste misure igieniche, tanto vale attenersi al sistema antico.

Ho già detto che non è arbitrario il punto di partenza fissato dopo il 1848, perchè è dopo il 1848 che si manifestarono questi abusi, si manifestarono in luoghi dove non vi era urgenza di stabilire, di introdurre nuove risaie. Quanto a quelle precedenti al 1848, che cosa fa in sostanza questa legge? Questa legge, io l'ammetto, rinnova l'esempio delle leggi antiche, per le quali rinnovandosi la proibizione si sanavano in certo modo le violazioni che erano state commesse.

Ma questi proprietari di risaie stabilite più anticamente hanno per sé una specie di tolleranza, e questa tolleranza vuol essere calcolata per qualche cosa; questa tolleranza crea un possesso: ma questo possesso deve egli, per così dire, servire di titolo per quelle risaie le quali fossero assolutamente nocive ed evidentemente contrarie alle leggi? Non deve servir di titolo, ed è ciò che fa la legge, ordinando la riduzione di quelle risaie che sono nocive. Credo adunque che nello stato in cui si trovano le cose, nelle circostanze in cui si trova il Governo, egli non poteva far a meno che presentare una legge, e che, nell'assoluta impossibilità di avere una legge migliore, il Senato vorrà accogliere questa, che certamente nello stato delle cose è la meno cattiva.

PINELLI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris.

MORIS. Parlerò dopo, e cedo la parola al senatore Pinelli.

PINELLI. Io mi credo in obbligo, dopo il discorso fatto dall'onorevole ministro dell'interno, di aggiungere qualche parola in spiegazione dell'opinione che io aveva già espressa fin da ieri, inquantochè dubiterei, dal modo in cui il signor ministro si è espresso, che io possa essere stato inteso diversamente di quanto era mio intendimento.

Non è stato intendimento di veruno degli oratori i quali hanno combattuto la presente legge, tanto dei preopinanti senatori Balbi-Piovera e Plezza, quanto di me stesso, per quanto ho raccolto dalla serie dei discorsi, di proclamare un principio di assoluta libertà nella coltura del riso.

Questo principio di assoluta libertà dovrebbe almeno essere accompagnato con quelle avvertenze, più o meno estese, che gli stessi preopinanti dianzi nominati hanno già posto in luce come necessarie; e s'intende facilmente che questa coltura abbisogni di avvertenze, locchè tanto poco io ho combattuto, che anzi io ho detto che era penetrato dai ragionamenti coi quali due distinti membri dell'ufficio centrale si erano fatti a giustificare la legge.

Ma il principio che si è preso a stabilire è stato solamente quello di chiedere che la legge sia più provvida di quello che si viene proponendo, locchè non implica di necessità l'abolizione della legislazione sopra le risaie.

Si è poi da me particolarmente posto in luce, per quanto le mie deboli forze lo comportavano, quegli inconvenienti che nascevano dal sistema della legge proposta, ed a questo riguardo mi sia permesso di riprendere il ragionamento dell'onorevole ministro.

Il signor ministro ha fatto considerare che, non emanan-

doti una legge provvisoria, la conseguenza non è già quella che non vi esista una legge da applicare, ma che si dovranno applicare le leggi esistenti, e certamente nel principio, nella sostanza, questo ragionamento non può essere combattuto.

Vi ha aggiunto poscia: che cosa è lo scopo, il pensiero della legge? È di venirsi interporre tra le leggi esistenti, che sono sommamente rigide, e le circostanze attuali, per far sì che, mentre sarebbe sommamente pericoloso lo spingere le leggi esistenti all'esecuzione intera, si ottengano però tutti quegli effetti che si possono sperare vantaggiosi nella loro applicazione. Io lodo sommamente questo pensiero, ed è lontanissimo dalla mia mente l'idea di volerlo in alcuna parte contrastare; lodo più particolarmente questo pensiero nel senso di non distruggere ciò che è stato già per lunga tolleranza stabilito. Non so però se io possa interamente anche collaudare quell'altra parte in cui non si vorrebbe tener verun conto di quelle avvertenze che per avventura non esistessero ancora ben spiegate nella legge attuale, ma che dall'esperienza fossero dimostrate necessarie per togliere una parte d'inconvenienti che risultano dalle coltivazioni delle risaie.

Non si toglieranno tutti, hanno detto gli onorevoli preopinanti Piazza e Balbi-Piovera; ma se è dimostrato che vi sono inconvenienti tali ai quali si possa sin d'ora rimediare, sarà tanto di meno che vi sarà a deplorare in questa coltura. Quindi, come ognuno vede, non si tratta già di abbondare nell'idea del Ministero in ciò che veramente interessa la salute pubblica; ma si tratta di vedere se si possa risparmiare un danno gravissimo che nascerebbe dall'adottare un sistema come è quello che si propone, che parte dalla semplice distanza dagli abitati e dalla determinazione di certi territori in cui la coltivazione a riso sia o no permessa, o, dirò meglio, autorizzata, perchè io non ammetto che vi sia in massima nella nostra legislazione una disposizione tale, per cui si possa dire che in certi territori non sono permesse le risaie, e tanto meno dopo lo Statuto non si potrebbe certamente trovare un principio talmente assoluto da opporre al principio di proprietà.

È ben vero che nelle leggi attuali vi esistono provvedimenti per le provincie nelle quali si coltivano le risaie, e vi sono determinati i territori cui quelli si applicano; ma credo io però che più propriamente potrebbe dirsi che la coltura è autorizzata in quelle provincie, lasciando intatta la questione se si possa o no ammettere anche fuori di queste provincie la coltura del riso.

Ma, tornando all'argomento, io diceva dunque che questa disposizione che trattasi di adottare bisogna che sia coordinata in modo da non produrre un danno così grave come quello che si temerebbe dall'applicazione della legge proposta; e qui siamo ancora permesso di aggiungere una considerazione, cioè che io non posso concorrere coll'onorevole ministro nell'idea che, dopo quello che il Governo ha fatto per estendere i vantaggi della coltura del riso, cercando con un trattato un maggiore spaccio a questa produzione, non è da stupirsi che lo spirito di speculazione si spieghi anche in questo senso, e domanderei piuttosto se non sia da dubitare sull'opportunità di contrastare questo spirito.

Comunque sia dunque, non si tratta, nel mio modo particolare di vedere, che di due cose: la prima, se il sistema di legge proposto non sia contrario all'interesse dell'agricoltura; la seconda, se in riguardo ai danni temuti per la coltura del riso, i mezzi che il Ministero propone siano abbastanza provvidi.

Io lascerò la seconda parte a discutere agli onorevoli preopinanti, i quali hanno già con tanta copia di osservazioni esplorata questa materia; mi limiterò solamente, come è stato mio intendimento sin da ieri, ad esaminare il sistema della legge proposta, e a questo riguardo io confesso che con mio rincrescimento non posso dividere intieramente l'opinione dell'onorevole signor ministro, che questo sistema nulla lasci a desiderare. Esso consiste nel distinguere le risaie stabilite prima, da quelle stabilite dopo una certa epoca; distruggere queste ultime ed ordinare la consegna delle altre.

Si dice: le risaie stabilite anteriormente alla data epoca hanno per loro un argomento, che è quello della tolleranza. Ma questo argomento vale sino a un certo punto, giacchè non è men vero che nelle due Sessioni parlamentari del 1848 e del 1849, anzi ancora in quella del 1830, non siasi vinto alcun provvedimento contro quella coltura.

Ma mi si permetta di dire che, a mio modo di vedere, piuttosto ne risulta il contrario; perchè quelle risaie che furono stabilite prima del 1848 avevano contro di loro non solamente l'esistenza di una legge proibitiva, ma avevano contro di loro anche la circostanza di una speciale delegazione, che era incaricata di modificare questa legislazione definitiva, e questa delegazione cessò quindi dall'aver questa attribuzione.

Di tutto questo che ne avvenne? Che dalla promulgazione dello Statuto venne a mancare quel modo pratico di ottenere regolare autorizzazione di risaie, che più facilmente si sarebbe potuto ottenere prima di esso. Ma da queste circostanze ne risulta che quelli che stabilirono, o a torto od a ragione, risaie dopo il 1848, hanno piuttosto un motivo di scusa che un motivo di essere censurati. Dal momento che mancava questa delegazione, la quale prima era incaricata di provvedere, e non vi esistevano più che quei Consigli, che nei casi speciali, veramente di igiene pubblica, potevano adottare dei provvedimenti a questo solo scopo, veniva di conseguenza che certamente l'agricoltura non poteva a meno di essere lasciata in una tal quale libertà. Questo dunque dimostrerebbe, secondo me, che non vi è un fondamento sufficiente per una così assoluta distinzione.

Lo scopo a cui si mira, secondo diceva l'onorevole ministro, è quello di interporre tra l'assoluta esecuzione della legge, e quello che si può dire in una parola interesse della protezione delle risaie. Se questo è lo scopo della legge, nulla importa fissare una distinzione di epoca, basta che ci atteniamo al sistema proposto della consegna senza distinzione alcuna; adottato questo sistema, le risaie che si consegnarono, siano esse pure anteriori o posteriori al 1848, se risulteranno dannose alla pubblica salute, io sono persuaso che non vi sarà alcuno che intenda di opporsi a che abbiano esecuzione le leggi; o non risulteranno esse nocive, allora io direi: a qual pro colpire un'industria di tanto interesse e di tanto momento per la ricchezza del paese? Quindi io non posso a meno d'insistere pel rinvio della legge all'ufficio centrale.

In secondo luogo mi riserverò di proporre poi ai singoli articoli quegli emendamenti che potranno realizzare il sistema che ho avuto l'onore di sottoporre.

MORIS. Risponderò brevemente alle osservazioni contrappostemi dal senatore Piazza. Parlò egli dei pozzi, delle acque corrotte; perchè aspettare, disse, una legge definitiva, mentre nell'attuale si potrebbero proporre provvedimenti atti a migliorare la condizione delle risaie? Avverto che ciò

non basta, ma che vuolsi pure aver riguardo alle abitazioni, alle vestimenta, agli alimenti; il senatore Plezza sa che per stabilire, nel caso di cui trattasi, buone leggi igieniche, fa d'uopo partire da basi, il più che si può, certe; che a questo fine mira la Commissione istituita dal Governo onde proporre una legge definitiva sulle risaie; sa che nel seno di questa Commissione venne nominata una Sottocommissione perchè procedesse ad un'inchiesta locale; che questa Sottocommissione, di cui fa parte lo stesso signor senatore, riunitasi per ben due volte nella città di Vercelli, ha riconosciuto che l'inchiesta doveva ripetersi in due diversi tempi dell'anno, dopo cioè che si sono date le acque ai risi, e dopo che si siano tolte; donde si scorge il perchè la Commissione non abbia potuto sinora proporre la desiderata legge definitiva; ma lo stesso senatore Plezza sa inoltre che la Commissione dichiarò abbisognare di dati statistici sovra le nascite e le morti, epperò si è rivolta agli Intendenti, ai Consigli sanitari, agli insinuatori, nelle provincie d'onde, per alcuni almeno, si aspettano tuttavia le risposte.

Non è mio intendimento di far carico a chicchessia del frapporto ritardo, perocchè s'incontrano spesso difficoltà, e vuolsi anzi tempo onde procacciare ragguagli quali desideransi positivi; e qui noto come alcuni insinuatori abbiano avvertito che per trasmettere al Ministero i dati statistici loro chiesti sovra un decennio, per poterne fare lo spoglio dai registri che tengono, richiedesi almeno un anno. Intanto la Commissione è giustificata se non ha potuto proporre una legge definitiva.

L'onorevole senatore Plezza avvertiva come i contadini giungano dalle provincie adiacenti a quelle in cui si pratica la risicoltura deboli, malsani, mal-vestiti; parmi che, se non giungessero vigorosi, non potrebbero sopportare le fatiche che sono gravi e molte, come bene egli ha dimostrato. L'osservazione poi che sottoponeva ieri al Senato sulla popolazione avventizia non era soltanto diretta a farne conoscere la vigoria e le cause che incontra di malattie, ma altresì a dimostrare come i dati statistici locali non bastino, epperò faccia d'uopo aver ricorso anche a quelli degli spedali delle provincie finitime alle risicole.

Il signor senatore Plezza adduceva non essere i medici tutti d'accordo sopra la malaria delle risaie; risponde che lo sono tutti; veggansi su di ciò i rapporti pervenuti nel 1833 alla Commissione sulle risaie.

Vi sono in parecchi opportunamente suggeriti i mezzi di rendere l'influsso delle risaie meno nocivo; ma questo influsso non è, o più o meno, rinvocato in dubbio.

E quand'anche i dati statistici fossero favorevoli (la qual cosa non è), i documenti pervenuti alla Commissione nell'anno 1833 dimostrarono che in alcune popolazioni il numero dei morti oltrepassò quello dei nati; quand'anche ciò generalmente non fosse, sta tuttavia che le risaie per se stesse sono più o meno insalubri. Opportuni provvedimenti varranno a temperarne l'influenza. Ma affatto non si torrà che da esse svolgansi i principii i quali sono infensi all'economia animale. Mi riservo di rispondere alla proposta sostituzione del 1849 al 1848, nell'articolo 1, quando saremo allo stesso articolo nella discussione.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Conviene che io interroghi il Senato se vuol concederle la parola la terza volta.

(Il Senato gliela accorda.)

PLEZZA. Io ho chiesto per la terza volta la parola, unicamente per rettificare alcune circostanze di fatto, giacchè non rientrerò più nella questione, la quale mi pare abbastanza

svolta; le circostanze di fatto che desidero di rettificare sono varie: la prima è quella stata allegata dal signor ministro dell'interno, allorchè ha detto che, dopo il 1849, sono state immensamente aumentate le risaie.

Sebbene questa sia voce generale, io credo che, senza sottrarre dal Senato, sia facile dimostrare che è una voce insussistente, giacchè è cosa facile il persuadersi che questa voce generale, che dice aumentate le risaie, è una voce affatto assurda, perchè tutti sanno che dal 1848 a questa parte non furono fatte derivazioni di nuove acque, almeno di qualche entità; ora non è possibile, dirò anzi, è affatto assurdo che siano aumentate le risaie, quando non è aumentato il volume delle acque, perchè, per aumentare il riso nei terreni coltivati a riso, bisogna prima di tutto avere un volume d'acqua oltre quello necessario ed usato nella irrigazione degli anni anteriori.

Può benissimo darsi che in qualche comune siano aumentati i risi; ma ciò deve di necessità essersi fatto sottraendo l'acqua da altre risaie in altro territorio; ma che sia aumentata la quantità di riso in totale, senza la creazione di nuova acqua, questo è un fatto non sostenibile; e siccome è a tutti notorio che non si sono aumentate le acque dopo il 1848, almeno in modo sensibile, perchè non dico che non si possa aver fatta una nuova piccola fontana in qualche luogo, e così se, come è di fatto, le acque che vi erano prima si godevano già tutte, non è sostenibile che siasi aumentata la quantità del riso. L'altra circostanza di fatto che io desidero di rettificare è quella che, mentre io ho osservato che vi sono dei medici che riconoscono che la coltura del riso è conciliabile colla salute in modo da non dovervi quella proibire, il signor senatore Moris ha detto che tutti i medici unanimi sono contrari alla coltura del riso.

Io osservo che ho detto ciò per averlo sentito da molti medici sul luogo, e medici di vaglia, e se fosse presente il signor senatore Moris, lo inviterei a leggere le memorie stesse che furono presentate alla Commissione, nelle quali troverebbe, fra le altre, le memorie del dottor Favale e del medico condotto di Saluzzola, i quali, uno, dopo aver dichiarato non tanto nocive, come si dice, le risaie, l'altro, dopo aver fatto un eloquente discorso contro le risaie, conchiudono col proporre norme igieniche, e non la soppressione, come avrebbero dovuto fare se avessero creduto che con dette norme igieniche si possa benissimo conciliare le risaie colla salute. In secondo luogo, il professore Moris ha pure asserito che i dati statistici non sono favorevoli alle risaie, come io ho detto, « perchè in alcuni luoghi la mortalità è maggiore delle nascite » (sono sue parole). In alcuni luoghi è evidente possono queste morti dipendere da circostanze particolari.

Io ho parlato di provincie in genere, e non di alcuni luoghi; ho addotte delle cifre cavate dalle statistiche fatte dal Governo, e, avendole letteralmente estratte dalle medesime, e ne ho citate le pagine, ho provato con esse un aumento di popolazione nelle provincie risicole con diminuzione delle morti contemporanee all'aumento delle nascite. Io ho diritto che rimanga il fatto da me stabilito, incontestato sino a che siano dimostrate erronee quelle cifre e la statistica del Governo. Io avrei anche addotte alcune providenze che mi pare potrebbero sino ad un certo punto raggiungere lo scopo mio, ma siccome credo che la Commissione potrà molto meglio fare il lavoro, perciò persisto nella proposta da me fatta.

GRUBBIO, relatore. Signori senatori, io ho così impudicamente abusato la pazienza vostra nella seduta di ieri che mi rimorderebbe l'animo a rinnovare oggi lo stesso peccato; e per

conseguenza io non potrò con quell'abbondanza che altri potrebbe per avventura credere necessaria rientrare od ontrare, dirò, in tutte le questioni che sono state con tanta dottrina sollevate dagli onorevoli preopinanti. Mi limiterò a scorrere quanto leggermente potrò, per non troppo gravare l'attenzione vostra, sopra questi diversi punti. Scorrerò, dico, molto leggermente, perchè, quantunque una profonda discussione sia per essere di somma utilità quando si tratterà di una legge definitiva o permanente sulla coltura delle risaie, io la credo assai meno rilevante oggi che si tratta semplicemente di una legge transitoria, la quale mi sembra bastantemente giustificata qualora sia chiaro che il far una legge definitiva, quantunque cosa desiderata, non sia in questo momento possibile, che il restare senza legge sia dannoso, che il richiamare le leggi antiche in vigore senza alcun temperamento sia egualmente pregiudicevole; le quali cose mi paiono e nella seduta di ieri ed in quella di quest'oggi, e particolarmente dalle parole del signor ministro degl'interni, sia sufficientemente dimostrato. Scorrerò dunque, come ho detto, leggermente sui diversi punti che sono stati trattati.

Un onorevole senatore ha creduto dover propugnare l'interesse dell'agricoltura e del commercio, ed a questo titolo opporsi ad ogni legge che in qualunque modo restringesse la coltura, la produzione del riso; egli ha creduto scorgere una contraddizione tra la condotta del nostro Governo, che cerca di limitare questa coltura, e quella dei Governi di altri non lontani paesi, che cercano a casa loro di estenderla. L'onorevole senatore citò particolarmente l'esempio della Francia, che tenta introdurre la coltura del riso nei dipartimenti delle Bocche del Rodano, e quello di alcuni Governi Italiani i quali lasciano che essa si estenda nei loro territori.

Quanto al primo esempio, il quale si riferisce alla coltura del riso nell'isola della Camarga, risponderò che quest'esempio non può per noi avere alcuna autorità.

Si tratta là di introdurre la coltura del riso in paese incolto, disabitato, non suscettivo di altre colture; si tratta fra noi di lasciare che si estenda a suo piacimento in provincie abitabilissime, come ha dimostrato l'onorevole preopinante Plezza, in provincie fertilissime; per conseguenza ogni analogia vien meno tra questi due casi. Quanto poi all'aver altri Governi Italiani agitate quelle cautele che noi vogliamo mantenere presso di noi, io penso che debbano essi seguire lo esempio nostro, non noi il loro.

Un altro fra gli onorevoli opposenti ha fatto notare che tanto nociva non doveva essere alla salute la coltura dei risi, poichè le tavole mortuarie degli ospedali delle provincie della Lomellina dimostrano che in quegli ospedali la mortalità o non supera o supera di ben poco la mortalità degli altri ospedali dello Stato. Ora si potrebbe domandare se sia ben certo che gli ospedali dei quali l'onorevole senatore ha consultate le tavole mortuarie siano i soli ai quali abbiano ricorso le popolazioni di quelle provincie quando cadono inferme. Ma io credo di poter asserire con fondamento che una parte degli ammalati della Lomellina vengono portati all'ospedale di Pavia, le cui tavole mortuarie non hanno potuto essere dall'onorevole preopinante consultate, e che questi ammalati portati ed alcuni di essi morti, all'ospedale di Pavia, non hanno potuto lasciare traccia di sè nelle tavole mortuarie degli ospedali esistenti nelle provincie di Lomellina.

L'onorevole senatore Cantù ha creduto poter contraddire alle osservazioni nostre che i principii sui quali doveva essere fondata la legislazione del riso non erano perfettamente accertati; egli ci ha risposto che i principii scientifici pei quali si dimostra l'esistenza e la natura e gli effetti pei miasmi

che esalano dalle acque stagnanti, o quasi stagnanti, sono ora dalla scienza messi perfettamente in chiaro.

Qui vi ha un equivoco: noi abbiamo impiegato la parola principii in diverso significato.

Il Senato non aveva ad occuparsi di una questione scientifica, l'ufficio centrale doveva unicamente trattare di un'applicazione di principii scientifici ai bisogni della legislazione.

Ora i principii che l'ufficio ha detto essere dubbii sono appunto i principii che possono servire all'applicazione pratica delle conoscenze scientifiche agli usi della legislazione; ed io non credo che l'onorevole preopinante contesti che da tutte le discussioni, da tutte le scritture sinora pubblicate non risulti altro che un grandissimo dubbio, una grandissima oscurità intorno al modo in cui possa la legge da principii scientifici discendere ad applicazioni utili ed efficaci.

L'onorevole senatore Plezza, ritornando sulla proposta da lui fatta ieri, di rimandare cioè all'ufficio centrale il progetto di legge, acciò l'ufficio medesimo a questo progetto ne sostituisca un altro, in cui, abbandonata affatto la traccia della legge anteriore, proponga norme igieniche sufficienti a rendere innocua o quanto meno nociva si possa la coltura del riso, ha cercato di convalidare con novelle ragioni questa sua proposta, alla quale io non posso se non opporre oggi gli stessi argomenti che ho avuto l'onore di opporre ieri.

Se quattro Commissioni succedutesi dal 1833 al 1851 non sono state da tanto da poter proporre in sedici anni un'idea di legge che il Governo credesse effettuabile, come vorrà ora l'onorevole senatore che l'ufficio centrale, tanto meno versato nello studio di questa questione, possa in meno ore di quello che sono trascorsi anni adempiere a questo desiderio? come vuole principalmente l'onorevole senatore che questo impegno gli sia imposto, mentre esso stesso dichiara di non poter assolutamente corrispondere all'aspettativa?

Io non so se il Senato crederà conveniente di commettere a qualche ufficio lo studio di questa nuova legge, ma di ciò sono certo che l'ufficio presente rifiuterà assolutamente l'incarico.

Si dice da alcuni preopinanti che la legge quale è stata presentata dal Ministero giunga troppo tardi per ricevere l'applicazione in quest'anno. Ma, Dio buono! giangeremo noi più presto allo scopo facendone un'altra di cui non abbiamo i primi lineamenti? Per rimediare ad una troppa tardanza, ritarderemo noi ancora di un mese, di due, di tre l'emanazione di questa legge? Tanto vale il dire che non si voglia per l'anno corrente legge veruna.

L'onorevole senatore Pinelli presenta la proposta Plezza sotto un aspetto un po' differente. Egli crede che non si debba desistere affatto dal progetto presentato dal Governo, ma che bensì a questo progetto si debbano aggiungere maggiori restrizioni, maggiori cautele.

Io domanderò prima di tutto all'onorevole senatore Plezza se questo sia veramente il suo pensiero, se egli intenda che, ritenute le disposizioni del progetto, vi si aggiungano ancora nuovi vincoli, nuove difficoltà, che cioè la coltura del riso si renda vieppiù difficile di quello che possa renderla il progetto attuale.

Io non credo che tale possa essere il suo intendimento. Quando fosse, io direi che l'ufficio centrale, più di lui favorevole alla coltura del riso, non consentirebbe ad accrescere con queste nuove norme le difficoltà. E la ragione si è quella stessa che è stata chiaramente enunciata dal signor ministro dell'interno: l'incertezza che queste norme, prescritte così su due piedi, si potessero poi negli anni avvenire mantenere; l'inconveniente di eccitare una perturbazione maggiore di

quella che la legge nel suo stato presente eserciterà, senza essere ben certi del buon effetto che queste prescrizioni possono produrre.

E qui mi sia permesso di osservare che queste norme igieniche, che gli onorevoli preopinanti vorrebbero sostituire od aggiungere alle disposizioni della legge presente, o sono norme generali applicabili dappertutto, tali cioè che la legge possa imperativamente prescriverle a tutti i cultori di risaie, ed allora nasce il dubbio quali possano essere queste prescrizioni; io almeno non ne conosco alcuna: o si tratta di prescrizioni da imporre a norma delle condizioni particolari di questo o di quell'altro luogo, ed allora, affin di rendere queste prescrizioni efficaci, lo studio minuto dei fatti parziali, locali (studio da farsi prima di poterle mettere in atto), sarebbe talmente lungo che io credo che la legge definitiva verrà prima che possano essere applicate queste norme igieniche.

Mi limito ad un solo esempio: il risanamento dei pozzi. L'onorevole senatore Piazza considera come cosa molto facile il decidere se l'acqua di un pozzo sia o no potabile, se sia o no insalubre; e nel caso che sia trovato insalubre, ei crede egualmente facile di scoprire la causa dell'insalubrità, di decidere se questa insalubrità provenga dalle risaie A, B, C, D, oppure dall'esistenza di un fosso, oppure dalla natura stessa delle vene, dei terreni, ecc.

Io per me non vedo così chiaro in questo negozio, non credo così facile il decidere questa questione preliminare. Io non dubito di affermare che, fra due periti medici, ne troveremo sempre uno che affermerà l'acqua del pozzo sufficientemente buona, e un altro che la dichiarerà assolutamente malsana. Io credo che fra cinque o sei periti ingegneri non ne troveremo due che s'accordino ad attribuire il danno alla medesima risaia. Io credo, insomma, che la questione non si potrebbe risolvere altrimenti, come altra volta parmi dicesse l'onorevole senatore, che per via di esperimenti. Ma che? vorremo noi, all'occasione di una legge transitoria mandare ad esperimentare successivamente sopra tutte le risaie che circondano ciascun territorio, per vedere quella che produce maggior danno ai pozzi? Vorremo noi far cessare quest'anno le risaie A, B, C, l'anno venturo quelle D, E, F, l'altro anno ancora G e H, per venire, dopo nove o dieci anni, in chiaro di quello che sarebbe stato necessario conoscere fin dal primo?

Queste e tali altre ragioni mi paiono bastanti a dimostrare che, comunque sia verissimo il dire, in generale, che la corruzione dell'acqua dei pozzi sia nociva, sia nocivissima; che, quand'anche fosse dimostrato essere questa la causa principale del nocimento delle risaie, tuttavia, volendo una legge possibile, applicabile, ed applicabile immediatamente alla stagione dell'anno alla quale siamo pervenuti, è impossibile il pretendere che si discenda in tutti questi esami locali.

Le risaie più nocive alla purezza dell'acqua sono le risaie più vicine. Noi proibiamo di far risaie oltre ad una certa vicinanza dai luoghi abitati, perchè questo è il solo mezzo generale che abbiamo di escludere quelle risaie che dobbiamo credere più nocive.

Si è lungamente parlato contro alla distinzione che la legge introduce tra le risaie stabilite prima del 1848, e quelle stabilite dopo. Io stesso credo di avere detto che era sempre difficile il tirare così una linea di demarcazione, di confine preciso tra due ordini di fatti, dei quali gli uni debbono essere inclusi nelle disposizioni della legge, gli altri ne debbono essere esclusi. Ma s'egli è difficile di tirare questa linea, è però necessario l'appigliarsi ad uno di questi due partiti: o fare

una distinzione più o meno giustificata, appoggiata a motivi più o meno comprovanti, o non fare distinzione veruna.

Il non fare distinzione veruna poi nel caso presente, importa o di bandire non solamente le risaie fatte dopo il 1848, ma anche quelle fatte prima, risalire di nuovo fino alla legge del 1793, oppure di concedere le stesse larghezze alle risaie fatte in questi due ultimi anni che si vogliono fare a quelle precedentemente stabilite. Qui sarebbe il caso di sapere se veramente sia grandissimo il numero delle risaie che sono state fatte in questi ultimi due anni, o se non sia molto grande. Io non ho nessun dato per risolvere questa questione, io non posso affermare che il numero delle risaie stabilite dopo il 1848 sia veramente grandissimo. Sono però portato a crederlo, perchè così mi è stato affermato da persone assai bene informate, perchè così è stato affermato dall'onorevole signor ministro dell'interno, perchè è naturale che così sia, che cioè in questo, come in tanti altri rami di pubblica amministrazione, siansi in questi due ultimi anni più che in tutti i precedenti rallentati i vincoli dell'osservanza delle leggi precedenti. Ma ad ogni modo non potrei ammettere quel modo di risolvere la questione che è stato proposto dall'onorevole signor senatore Piazza, con questo ragionamento semplicissimo, che cioè non essendosi in questi ultimi due anni aumentate le derivazioni di acque, non possono essere aumentate le risaie. Tre cose mi paiono potersi rispondere a quest'argomento.

In primo luogo che ancorchè non si sia aumentato il numero dei canali d'irrigazione, nulla non prova che non si sia aumentata la portata di questi canali, che gli stessi canali possano aver condotto nelle provincie risocultrici una maggiore copia d'acqua di quello che abbiano portato negli anni antecedenti.

In secondo luogo può darsi molto bene che la stessa quantità d'acqua sia stata impiegata in questi anni come negli anni precedenti, che la stessa quantità di risaie sia stata coltivata, e non pertanto che vi sia luogo tuttavia a provvedere, secondo porta il progetto di legge, come vi sarebbe su risaie che prima erano lontane dai luoghi abitati, e fossero in questi anni state trasportate entro i limiti delle zone bandite.

In terzo luogo finalmente io non credo che sia poi matematicamente dimostrato, che una stessa quantità d'acqua non si sia in questi ultimi due anni potuta spandere sopra una maggiore superficie di terreno; non credo che si facesse già negli anni antecedenti al 1849 un uso così assegnato della quantità d'acqua che si aveva disponibile, che assolutamente non fosse possibile colla medesima quantità d'acqua coltivare un'estensione maggiore di risaie.

Io credo adunque poter nuovamente concludere, come ho avuto l'onore di concludere ieri, che una legge transitoria che entri nelle viscere della questione, che ordini quelle cautele d'igiene pubblica o privata, che a parer dei proponenti potrebbero bastare per rendere meno nociva la coltura del riso, non è possibile, e che forza è contentarci della legge proposta dal Ministero, la quale in questo così stretto confine di tempo, e nello scopo pel quale è stata proposta, è degna di tutta la vostra approvazione.

Piazza. Giacchè la Commissione non accetta la mia proposta, io non sarei alieno dal ritirarla se mi fosse lecito di formare un altro progetto e svilupparlo.

Presidente. Il signor senatore vuol ritirare il suo emendamento?

Piazza. Lo ritirerei, ma vorrei che mi fosse permesso di fare un nuovo progetto.

Presidente. L'ha già in pronto?

PIEZZA. Ne ho in pronto un abbozzo...

PRESIDENTE. Allora non si può combinare...

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PIEZZA. La Commissione rifiuta di incaricarsi di fare un nuovo progetto come io avrei desiderato, poichè l'avrebbe fatto molto meglio di quello che possa farlo io; ma siccome pel rifiuto della Commissione la mia proposizione potrebbe cadere, così propongo di formare io stesso il progetto.

PRESIDENTE. Ripeto che se il progetto fosse in pronto, si potrebbe mettere in discussione, ma siccome...

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PIEZZA. Allora proporrei di sostituire alla legge proposta quella della quale, se mi si permette, avrò l'onore di dar lettura al Senato; prima però bisognerà che sciolga due difficoltà che sono state opposte a questa nuova proposta. La prima è che il senatore Giulio ha detto che una legge nuova non potrà certamente provvedere al bisogno più presto dell'attuale la quale si sta discutendo. Questa difficoltà sarebbe giustissima per una legge simile alla proposta; ma io propongo delle misure tali che possono per la maggior parte essere messe in pratica anche durante l'irrigazione dei risi; invece, se sia la proposizione fatta dal Governo, non può essa praticarsi se non prima della coltura del riso, e non vi è più il tempo materiale per ciò.

PRESIDENTE. Debbo far notare al signor senatore Piazza che se ha ciascun senatore il diritto di fare delle proposte, è stabilito ancora che si facciano con date forme, e con quei dati intervalli di graduata disamina che sono stabiliti dal nostro regolamento.

Ora io veggio che ella vorrebbe sostituire un nuovo progetto di legge a quello su cui sta per chiudersi la discussione generale.

Tale sostituzione di un progetto all'altro non può essere ammessa dal presidente, il quale non ha altro consiglio a dare al proponente se non che voglia egli spezzare il suo progetto in tanti emendamenti, corrispondenti ai diversi articoli della legge; giacchè questo è l'unico mezzo regolare per poterli recare a discussione.

PIEZZA. Farò osservare al signor presidente che quando la proposta di legge che io ho fatta incontrasse l'aggradiamento del Senato a prima vista, tal quale è, potrebbe poi il Senato stesso decretare che si mandasse agli uffici per assoggettarla al corso ordinario delle altre proposizioni.

PRESIDENTE. Ma questo non è possibile. Il regolamento prescrive che tutte le proposte di legge, derivanti dall'iniziativa spettante ai membri del Senato, debbano essere presentate al presidente, quindi lette e svolte e discusse nella sala delle conferenze, perchè il Senato deliberi sulla lettura pubblica, la quale ha anche essa particolari norme. Basta, io credo, questo cenno per far conoscere al signor senatore Piazza che l'intendimento suo di porre fin d'ora in disamina il suo controprogetto incontra invincibili ostacoli.

PIEZZA. Ho in pronto gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ella deve incolpare se stesso, se avendo avuto tanto tempo da poter preparare un progetto diverso da quello posto in discussione, e migliori mezzi di molti altri per fare accurato studio della materia, non ha apprestato il suo lavoro in tempo opportuno per prevalersi del suo diritto d'iniziativa.

PIEZZA. Non posso incolpare me stesso dal momento che ne prevedeva il rifiuto della Commissione.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Alfieri.

ALFIERI. Io prendo unicamente la parola sulla questione

per osservare che la proposta del senatore Piazza mi pare non doversi dire inammissibile nei termini con cui la presenta, ma perchè lederebbe così l'iniziativa che appartiene al Governo, il quale ne ha fatto uso presentando il progetto di legge in discussione; del resto, come ha opportunamente già osservato il signor presidente, il nostro regolamento dà ampia facoltà al nostro collega il senatore Piazza di proporre per via d'emendamenti tutto quello che egli crede doversi fare quando saremo alla discussione dei singoli articoli.

PIEZZA. Mi permetto di aggiungere alle osservazioni del senatore Alfieri un'altra considerazione, la quale mi pare necessaria aversi presente, che cioè in seguito di questa contrapposizione, direi così, di disposizioni dell'onorevole senatore Piazza, a quelle contenute nel progetto ministeriale, (ne potrebbe risultare pel Senato opportunità di dover maturare meglio la discussione; ed io domando: che ne avverrebbe allora dacchè l'ufficio centrale ha dichiarato in modo esplicito e positivo di non intendere di occuparsene?

Ciò non mi sembra del tutto regolare, e crederei che le dichiarazioni fatte dall'ufficio centrale, venendone il caso, non dovessero essere d'ostacolo al proseguimento della discussione.

GIULIO, relatore. Do una spiegazione sola; l'ufficio centrale non ha mai ricusato di occuparsi delle proposte che saranno fatte sopra ciascun articolo dall'onorevole senatore Piazza, o da qualunque degli altri senatori; secondo la misura de' suoi lumi l'ufficio centrale proporrà al Senato sopra ciascun emendamento quelle conclusioni che a lui parranno più convenienti.

Ciò che l'ufficio centrale ha ricusato, si è l'incarico di compilare esso stesso sopra altri principii, che quelli sui quali riposa il progetto del Governo, un novello progetto, perchè esso ufficio centrale non si credeva sufficientemente illuminato per questo negozio, perchè l'ufficio centrale credeva che la compilazione di un tale progetto, quando pure gli fosse stata possibile, avrebbe logorato più tempo di quello che l'avanzata stagione permetta di dare a questa materia.

Il senatore Piazza ha in pronto un progetto; ove egli ne sottoponga al Senato le singole disposizioni in forma di emendamenti, l'ufficio centrale procurerà per parte sua di corrispondere all'onorevole mandato che gli fu conferito, di presentare cioè al Senato le considerazioni che gli parranno militare pro o contro a queste singole disposizioni.

PIEZZA. Io riconosco che il modo con cui mi sono ridotto a produrre il mio progetto di legge, non è troppo parlamentare, e perciò lascio di fare per ora la mia proposizione, riservandomi, quando comincerà la discussione degli articoli, di proporre al primo di essi come emendamento il mio progetto, e prego il Senato a volermi permettere di dare in allora lettura dell'intero mio progetto di legge.

PRESIDENTE. Confortato il presidente dalle autorevoli parole degli onorevoli ultimi oratori, riconosce vieppiù che nell'opporli alla continuazione della parola al senatore Piazza per proporre un nuovo progetto di legge, egli si comportava come il regolamento gli consigliava. Ora non resta se non che chiedere al Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol tenere per chiusa la discussione generale voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Discussione particolare.

Do lettura del primo articolo.

« Le risie introdotte dopo il 1848 nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso, dovranno ridursi ad altra coltura, ed abolirsi.

« Dovranno perimente ridursi ad altra coltura, od abolirsi le risaie che, nei territori, in cui si può permettere la coltivazione a rivo, furono dopo il 1848 stabilite nel perimetro delle distanze dagli abitati entro il quale sono proibite. »

È noto al Senato che l'ufficio centrale ha fatto a questo articolo due modificazioni; la prima è di aggiungere la clausola nel primo paragrafo dicente: « fin dall'anno corrente; » la seconda di aggiungere un secondo alinea così concepito:

« I proprietari delle risaie, di cui nei due precedenti paragrafi, dovranno far le opere necessarie per dar libero corso alle acque che vi avessero condotte per introdurvi la coltura del riso. »

RELATORE. L'ufficio centrale, considerando che l'aggiunta di cui ha ora data lettura l'onorevole signor presidente sarebbe meglio collocata in altro luogo della legge, rilizza per ora questo suo emendamento, riservandosi a riprodurlo, in forma di articolo addizionale, da collocarsi fra gli articoli 6 e 7. Quando adunque la discussione sarà esaurita sui sei primi articoli, avrà l'onore di presentare questa medesima disposizione in forma di articolo separato.

L'ufficio centrale persiste nella modificazione proposta al primo paragrafo.

PLEZZA. Desidererei di proporre un emendamento, e, affinché sia inteso, mi prenderò la libertà di leggere tutto il progetto che io ho formulato:

« 1° Sono proibite tutte le risaie le quali, per infiltrazione producono umidità negli abitati e visano le acque potabili e dei pozzi, o delle quali è constatata per particolari circostanze l'insalubrità irrimediabile in altro modo salvo colla soppressione; »

« 2° Chiunque coltiverà fondi a riso sarà obbligato a fare tutte le opere necessarie affinché i fondi e fossi o irrigatorii che colatori possano essere a piacimento liberati interamente dalle acque, e in tale stato mantenerle in qualunque stagione dell'anno; »

« 3° Nessuno potrà ritardare nelle risaie il corso delle acque nei fossi e nei fossi, salva pendente l'irrigazione necessaria alla coltura del riso, ed anche in tal caso le acque dovranno essere sempre correnti e non mai stagnanti od in putrefazione; »

« 4° In ogni comune si faranno alle epoche prescritte dal Consiglio provinciale visite locali ai pozzi ed alle risaie da persona del medesimo Consiglio a ciò destinate; »

« 5° L'intendente generale avrà facoltà di spedire persone di sua confidenza quando non vi siano reclami, e dovrà sempre farla quando reclami vi sono a verificare, se questa legge sia in ogni epoca ed in ogni località puntualmente e senza eccezione eseguita; »

« 6° Ove le opere da eseguirsi per procurare un perfetto scolo dei fondi siano di molta spesa ed ingenti, l'intendente generale avrà facoltà di accordare un ragionevole termine perentorio per l'esecuzione, e dovrà anche eccitare, ove d'uopo, la formazione di consorzi tra i proprietari o le comunità interessate. »

Restano ad aggiungersi le sanzioni penali, che non ho in pronto al momento, e l'abrogazione delle leggi antiche.

Ripropongo l'articolo primo... (Rilegge l'articolo 1) E su questo argomento mi è necessario di rispondere qualche parola a ciò che fu detto dal signor relatore dell'ufficio centrale, cioè che non è sì facile decidere se l'acqua sia sana, e, quando non lo sia, da quali risaie provenga quest'inconveniente.

Io riconosco che in alcuni casi sarà difficile l'accertare questa cosa, ma è pur fatto costante che in molti casi non è difficile. La legge rimedierà immediatamente a quei casi di

cui è facile l'accertamento; rimedierà col tempo e con esperimenti a quei casi di cui è più difficile l'accertamento; e qualunque legge definitiva voglia provvedere ai pozzi, non potrà essere mai una legge generale su tutti i pozzi, anche quelli di acque buone, e non potrà applicarsi ai cattivi se non visitandoli uno per uno e riconoscendo le cause da cui proviene il difetto di ognuno. Si dovrà sempre discendere ad esperimenti di fatto in tutti e singoli i pozzi.

Io propongo di cominciare fin d'ora questi esperimenti, perchè quanto più presto si cominciano, tanto più presto si verrà alla fine degli esperimenti; e più presto pure si toglierà uno degli inconvenienti massimi, una delle più grandi cagioni delle malattie che si producono ne' paesi irrigatorii.

Dice un primo articolo...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Intanto il presidente deve dichiarare (perchè non gli sia apposto a colpa che egli poco fa non consentiva alla lettura del nuovo progetto, il quale per altro è stato ora letto) che egli non intende porre altro in discussione se non il paragrafo primo del medesimo, considerato come un emendamento al primo articolo ministeriale che cade in discussione. Il restante del progetto di cui si permise la lettura è da me tenuto come documento necessario, acciocchè il Senato possa avere un concetto del pensiero del proponente, e sia come luma che si dà al Senato, acciocchè conosca fin d'ora l'importanza portata dal controprogetto del senatore Plezza.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero dichiarava al Senato che egli non credeva che si fossero già raccolti dati sufficienti per poter formare una legge definitiva sulle risaie; ed in verità il progetto testè letto dall'onorevole preopinante lo conferma pienamente in questo suo parere. Quantunque il Ministero, e specialmente chi parla, siano convinti che mercè certe norme igieniche sia possibile il diminuire d'assai gli inconvenienti che dalla coltura del riso per avventura possono derivare, il Ministero però, e chi parla, non possono riconoscere nella proposta dell'onorevole preopinante alcuno di que' rimedi a cui si alludeva; ed infatti la proposta del senatore Plezza, e massimamente i principii emessi nel primo articolo, peccano contro il primo requisito che nelle leggi si richiede, cioè di contenere disposizioni chiare e precise.

Io prego l'onorevole proponente di por mente alle prescrizioni in questo articolo contenute, e di esaminare le conseguenze che dalla loro applicazione potrebbero nascere. Quell'articolo infatti contiene delle massime generali, suscettibili di essere interpretate nel modo il più opposto. Egli parla di acque e di pozzi insalubri, ma non dice poi come si abbia a determinare l'insalubrità delle acque e dei pozzi. Vi sono delle contraddizioni assai estese in cui si può dire che le acque sono sane ad un certo punto insalubri: citerò, a cagion d'esempio, quelle valli in cui si attribuisce dalle persone dell'arte le malattie del gozzo alle acque potabili in quei distretti. Si può dire che tutte le acque sono sotto un certo aspetto insalubri. Dunque l'insalubrità può essere cagionata da circostanze affatto indipendenti dalle coltivazioni del riso. Come quindi applicare razionalmente la massima che informa l'articolo primo della proposta dell'onorevole preopinante?

Io credo che ove fosse adottata, si dovrebbe di necessità lasciare all'amministrazione, od alla magistratura un potere

quasi discrezionale, ciò che sarebbe affatto contrario allo spirito delle nostre istituzioni.

L'onorevole preopinante dopo aver indicato i pozzi come una causa dell'insalubrità, aggiunge alla fine dell'articolo 1, se ben mi ricordo, che saranno soppresse tutte quelle risaie le quali saranno riconosciute irrimediabilmente insalubri. Ma io lo pregherei di spiegare questa sentenza; poichè se la legge fosse così concepita potrebbe condurre a conseguenze estreme a seconda delle opinioni di coloro a cui ne fosse affidata l'applicazione. Suppongasi infatti che l'interpretazione del citato articolo fosse lasciata all'Accademia di medicina di Torino: questa probabilmente dichiarerebbe tutte indistintamente le risaie essere senza rimedio insalubri.

Se invece dovesse essere interpretato dall'onorevole preopinante, o da me stesso, che entrambi professiamo, in ordine alla salubrità delle risaie, opinioni molto diverse da quelle dell'onorevole Consesso testè citato, poche o nessuna risaia verrebbe ad essere dalla legge colpita. Da questa incontrastabile osservazione scorderà il Senato non potersi adottare la proposta del senatore Piazza quale almeno essa venne da lui formolata.

Una proposta di legge suscettibile di sì diverse interpretazioni, e ciò per parte di persone coscienziose ed illuminate, è assolutamente inaccettabile.

Io credo che con prescrizioni igieniche si possa arrivare a menomare gli inconvenienti della coltivazione del riso.

Il senatore Piazza vorrebbe provvedere a quelli cagionati dalla cattiva qualità delle acque. Il suo intento è lodevole, ma non è bastevole. Giacchè non è la qualità delle acque, a mio credere, la cagione principale dell'insalubrità delle risaie. Ma di maggior momento sarebbe il provvedere allo stato delle abitazioni dei coltivatori; causa di molte delle malattie che dominano nelle contrade risicole. Ebbene, di questa necessità, non stata disconosciuta dall'onorevole preopinante, la sua proposta non ne tiene conto di sorta. Ciò che prova che essa non è stata maturata abbastanza, ch'essa non è tale da poter essere favorevolmente accolta dal Senato.

Il difetto di dati statistici esatti, di studi pratici concludenti che influiscono così sfavorevolmente sulla proposta di un uomo tanto versato nelle coltivazioni del riso, quanto il senatore Piazza, produrrebbe analoghi inconvenienti se il Ministero od il Senato volessero accingersi in ora alla compilazione di un progetto di legge definitivo. Le misure igieniche che si potrebbero prescrivere sarebbero probabilmente incomplete ed insufficienti, e non basterebbero a rendere affatto innocua la coltivazione del riso. I difetti che s'incontrerebbero quindi nella loro applicazione farebbero forse quindi condannare irrimediabilmente quel ramo d'industria agricola, e così verrebbe grandemente pregiudicata quella causa che il senatore Piazza ed io abbiamo del pari a cuore di far trionfare. Egli non tiene verun conto nel suo progetto della distanza dalle abitazioni; io penso che questo sia un punto da discutersi seriamente prima di venire ad una soluzione definitiva. Confesso schiettamente essere di parere che ove esista una popolazione agglomerata non sia senza inconvenienti il lasciar libera assolutamente la coltivazione del riso senza prescrivere alcuna distanza di sorta. Io credo, per esempio, che la popolazione della città di Vercelli, quantunque in maggioranza composta di proprietari di risaie, si accomoderebbe molto male ad una legge che permettesse la coltivazione del riso in tutti i punti del suo territorio.

Non potrei dal mio canto poi mai sanzionare una legge intorno alle risaie nella quale non fossero dati alla maggioranza degli abitanti i mezzi di prescrivere certe norme intorno a

questa coltivazione. Io credo che nella legge definitiva che si farà, il Consiglio municipale non che i cittadini tutti del municipio debbano essere ammessi a far conoscere il loro sentimento intorno agli effetti di questa coltivazione, e, ove d'uopo, abbiano i mezzi di sottoporla a certe norme nell'interesse della salubrità delle loro abitazioni.

A questo non si è provveduto nella proposta del senatore Piazza, e ciò prova sempre più quanto sia immatura; giacchè nessuno può dubitare ch'egli sia contrario all'intervento dei consiglieri municipali nelle cose che interessare possono gli abitanti dei comuni medesimi. Io mi credo quindi in obbligo, quantunque io divida molte delle idee che sono in questa proposizione espresse, di combatterla risolutamente, e di pregare il Senato a volerla respingere e procedere senza più al progetto di legge ministeriale quale venne dalla Commissione emendato.

PRESIDENTE. Vi è un articolo del senatore Piazza da surrogare all'articolo primo, il quale è così concepito:

« Sono proibite tutte le risaie le quali per infiltrazione producono umidità negli abitati, o viziano le acque potabili e dei pozzi, o delle quali è constatata per particolari circostanze l'insalubrità irrimediabile in altro modo, salvo colta espressione. »

Chi appoggia quest'articolo voglia alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Debo dare cognizione al Senato di un altro emendamento, ossia clausola aggiunta dal signor senatore Balbi Piovera:

« Qualora possano ad altra coltura essere impiegate, e lo fossero prima di essere ridotte a risaie. »

Il signor Balbi Piovera ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

BALBI-PIOVERA. Credo che non sarà difficile lo svilupparlo. La coltura delle risaie fu in certe località il primo stadio della conquista dell'industria sopra la sterilità del terreno e delle paludi: io credo adunque che nel voler restringere e distruggere le risaie che sono state fatte con questa intenzione, e obbligare i proprietari, che con ingenti spese hanno procurato di tirar l'acqua fino a quei luoghi e a spianamenti di terreni incolti, sarebbe un'ingiustizia.

Altro è la speculazione della vicenda. In questa si ha un terreno il quale era producibile e produceva un altro genere di industria, che per desiderio di maggior lucro è stato trasformato in risaie; ma il dissodamento utile, creatore di fertilità delle terre è ben'altra cosa. Basta di fare un campo del valore dei terreni in quelle provincie dove più si coltiva il riso che in altri siti, per convincersi che questi dissodamenti creano un vero valore. Le nude ghiaie che ora non sono a risaie, e presentemente ne esistono ancora, si pagano da 15 a 20 lire la pertica; ossia 75 a 100 lire la giornata, ma quando sono poi ridotte a risaia, il loro valore è di 1500 a 2000 lire la giornata.

La differenza è tale che sarebbe la rovina di molte famiglie, di molti speculatori, sarebbe rovinare la conquista dell'industria sopra la sterilità il voler obbligare a distruggere quelle nuove risaie che si sono fatte in due o tre anni.

E poi chi vuole ridurre un terreno a risaia deve spendere un ingente capitale, e se questo capitale è speso in una perdita, certo mi pare che ne ridonderebbe non un danno solamente per il privato, ma un danno generale che ucciderebbe l'industriosa speculazione la quale non si stabilisce che con lavori costosissimi a pro della classe dei lavoratori.

Del resto io credo bene che, non solamente nei territori, nei paesi dove la risicoltura è in uso ed è permessa dalle antiche leggi questa industria debba chiudersi; ma, come lo

penso e credo, dopo la concessione fattaci dallo Statuto, in un Governo costituzionale non vi può essere privilegio né in bene, né in male, come ho detto ieri, né per provincie, né per comuni, né per individui. Perciò vorrei che questo articolo fosse aggiustato in modo da preservare gli interessi di quelli che hanno fatte quelle opere, che potrei dire di privata utilità, ma che possono poi dopo divenire di utilità generale, perchè tutti sanno che quanto si acquista sopra terreni incolti, è sempre una maggior ricchezza che la nazione acquista.

Dunque io propongo questo emendamento che mi pare rimediare al danno che farebbe il proposto articolo di legge.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Balbi-Piovera tende ad introdurre una clausola per cui non si intendano abolite le risaie in quei siti in cui i terreni coltivati a riso non si potessero ridurre ad altra coltura, o che fossero da prima incolti.

PINELLI. Io credo che il mio emendamento essendo più ampio, debba essere...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Prego il senatore Pinelli a voler lasciare al presidente la cura di determinare il modo in cui debba essere regolata la discussione.

Darò dunque lettura del 1° alinea dell'articolo coll'aggiunta proposta dal senatore Balbi-Piovera.

« Art. 1. Le risaie introdotte dopo il 1848 nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso dovranno ridursi ad altra coltura od abolirsi, qualora possano ad altra coltura essere impiegate, e lo fossero prima di essere ridotte a risaie. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al senatore Balbi-Piovera.

PINELLI. Desidererei parlare sull'ordine della discussione. Siccome il mio emendamento è più ampio di quello del senatore Balbi-Piovera...

PRESIDENTE. Il suo emendamento non è ancora stato annunziato.

PINELLI. Sarebbe la soppressione del primo articolo.

PRESIDENTE. Allora la sua proposta non può qualificarsi per emendamento; e il Senato sa che si è stabilito, non ha guari, che non si debba mai votare sulla soppressione di articoli, ma si debba attendere per ciò il voto ordinario della ammissione o reiezione degli stessi articoli.

GIULIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

GIULIO, relatore. La Commissione non crede dover accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Balbi-Piovera per una ragione semplicissima.

Il motivo per cui è proposta la legge si è di mantenere per quanto è possibile, fintantochè non intervenga una legge definitiva, le proibizioni sancite dalle leggi anteriori circa allo estendere a nuovi territori la coltura del riso, e ciò nell'interesse della salute pubblica.

L'emendamento dell'onorevole senatore Balbi-Piovera aprirebbe una larga porta per la quale si verrebbe a stabilire anche nelle immediate vicinanze delle abitazioni delle città e terre, delle risaie, le quali prima non esistevano. Si comprometterebbe così la pubblica salubrità non meno che se la coltura fosse introdotta nei terreni suscettivi di altra coltura. Per questa ragione l'ufficio centrale crede doversi opporre a questo emendamento.

BALBI-PIOVERA. Forse mi sarò male espresso, epperò non è stato ben compreso il mio emendamento dall'onorevole relatore dell'ufficio. Lo scopo non è di autorizzare risaie dove può esservi altra coltura; ma nelle varie provincie del Piemonte vi sono dei terreni incolti che presentemente non

sono di alcuna utilità, e che non possono servire ad altra coltivazione; ora, considerando ciò come creazione di capitale, credo utile lasciare una data libertà ai proprietari.

Non vedo il perchè si voglia conservare delle paludi o delle sabbie, e lasciare un capitale infruttifero nel togliere la libertà ai proprietari di fare quelle prove che crederanno nel loro interesse. Questo è stato lo scopo del mio emendamento; il volere restringere il libero possesso, la facoltà di coltivare la proprietà come meglio intende il possessore è, a parer mio, il primo passo verso quelle dottrine che tutta l'Europa lamenta vedere invadere lo spirito di alcuni.

GIULIO, relatore. L'emendamento dell'onorevole senatore Balbi-Piovera da lui spiegato, s'io l'ho bene inteso, ci porterebbe a rinnovare la legge del 1608, con cui era proibita la coltura del riso in tutti quei terreni in cui altra coltura era possibile; e per converso era permessa la coltura del riso in tutti i terreni in cui altra coltura non fosse possibile; l'effetto perciò di tale emendamento sarebbe di legittimare l'introduzione della coltura del riso nelle 37 provincie degli Stati di terraferma, cioè di metterci nel caso di lasciare in quest'anno introdurre le risaie in 37 provincie, con che si verrebbe a pregiudicare nel modo il più dannoso alla questione. Le risaie nelle provincie nelle quali la coltura ne è stata dalle leggi precedenti e da due secoli tollerata, meritano riguardi dal legislatore per gli interessi che hanno creato, per la ricca sorgente di ricchezza che hanno aperta; ma se con questa legge transitoria noi verremo a stabilire la libertà d'introdurre la coltura del riso in tutte le provincie del regno, noi accresceremo grandemente le difficoltà che avremo ad incontrare nell'anno prossimo per fare una legge definitiva. Quindi credo che la legge attuale, tutta di conservazione, non debba risolvere la gravissima questione del permettere, cioè, o non permettere che le risaie si estendano in altre provincie dove non sono dalle antiche leggi permesse.

PRESIDENTE. Lo spirito d'imparzialità, che deve informare, in ogni incontro, la parola del presidente, mi consiglia ancora di far osservare al Senato, che le parole pronunziate dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, se hanno una portata degna della considerazione del Senato, in quanto si tratta d'apprezzare la sostanza dell'emendamento Balbi-Piovera, non possono però dare al medesimo una sentenza diversa da quella che realmente ha.

L'emendamento Balbi-Piovera non è già tendente a dare la facoltà di aprire nuove risaie in qualunque luogo, in cui i terreni non siano suscettivi d'altra coltura, ma di conservare solo alcune di quelle attualmente esistenti. Il suo emendamento è concepito nei seguenti termini. (Vedi sopra)

Dunque egli intende solamente parlare delle risaie già esistenti. Io credo che sia questo l'intendimento del senatore proponente, e non già di permettere che in generale in tutte le provincie dello Stato, dappertutto dove vi è un terreno sterile, si possano introdurre risaie per l'avvenire.

BALBI-PIOVERA. Il mio scopo si è quello di conservare, a quel proprietario di terreno ove è permessa la risicoltura, il diritto di tenere i terreni coltivati a risaia, qualora non possano essere impiegati ad altra coltura.

Io credo che qualunque legge che dal Parlamento sortisse, la quale stabilisse un privilegio qualunque od utile o dannoso che non fosse eguale per tutti, questa non dovrebbe essere fatta. Dal momento che vedo che l'ufficio centrale non divide la mia opinione, io mi restringo alle provincie ove la risicoltura è regolata dalle antiche leggi cadute in disusuetudine, leggi che non sono altro che una continua serie di contraddizioni; mi restringo, dico, a queste quattro provincie, per solle-

vare l'interesse di quei proprietari che hanno versato ingenti capitali a fare spianamenti ed altre opere per questi due anni. Del resto, secondo la mia opinione privata, io trovo coerente a noi stessi che si venga a stabilire che provincie, comuni, individui siano egualmente trattati per ciò che riguarda il loro interesse: se vi è un utile, deve essere per tutti; se vi è danno, parimente deve essere ovviato per tutti.

PRESIDENTE. Questa è una sua opinione particolare che non ha che fare coll'emendamento. L'emendamento è quello che io ho avuto l'onore di leggere or ora: il Senato conosce adunque la portata della questione sottoposta al suo giudizio; ed io lo pongo ai voti. Chi approva la clausola....

PINELLI. Aveva chiesta la parola sull'emendamento in seguito alle osservazioni fatte dal senatore Balbi-Piovera.

PRESIDENTE. Le accordo la parola sull'emendamento.

PINELLI. Riguardo a quanto ha ultimamente detto il senatore Balbi-Piovera io faccio presente al Senato che l'opinione che egli dice sua personale, che cioè non in sole certe determinate provincie, ma anche fuori di tali provincie, in certe circostanze si possano ammettere le risaie, non è una opinione sua esclusiva, è opinione che può essere divisa anche da qualcheduno degli altri membri. *(Interrotto)*

PRESIDENTE. Ripeto che non questa proposizione generale riguardante l'avvenire, ma il solo emendamento Balbi-Piovera riguardante le risaie già esistenti, è quello che al presente cade in discussione... *(Interrotto)*

PINELLI. *(Riprendendo)* Mi permetta di sostenere l'emendamento, mi permetta di osservare che tanto meno si può interpretare quest'emendamento ristretto a quei termini di provincie nelle quali...

PRESIDENTE. Non posso veramente intendere come dopo che lo stesso senatore che propose l'emendamento ha già dichiarato qual fosse il suo scopo di natura affatto limitata, ella voglia dargli una intelligenza più estesa contro la mente dell'autore.

PINELLI. Mi permetta solamente di far presente che egli è conforme al principio della legge che si prenda più largo. L'emendamento non è concepito nel senso che osservava il relatore dell'ufficio centrale...

PRESIDENTE. Osserverò un'altra volta, perchè a ciò mi stringe il mio dovere, che si tratta dell'emendamento Balbi-Piovera; il quale si aggira unicamente sulle risaie esistenti dal 1848: se ella stima di fare un emendamento il quale abbia una maggiore portata, ha tutta la facoltà di farlo.

MASSA SALUZZO. Questa questione in due parole è chiarita; l'articolo proposto dall'ufficio centrale nei termini in cui si trova comprende le trentasette provincie, ecco la questione: si legga; si osservi, e si vedrà se non comprende tutta la questione. In quest'articolo è proibita la coltivazione del riso; non si dice nelle provincie di Vercelli, di Novara; si dice nei territori proibiti; dovunque saranno queste risaie esse saranno colpite dalla legge...

PRESIDENTE. Il fatto solo, fatto notorio, delle poche provincie in cui la risicoltura è introdotta, dovrebbe essere quello che desse la misura e la regola per l'interpretazione dell'articolo cadente in discussione.

GIULIO; relatore. Mi perdoni il Senato s'io riprendo la parola per confessare ch'io aveva franteso l'emendamento Balbi-Piovera, ma che concorro nell'osservazione del signor senatore Massa Saluzzo.

Il primo alinea del primo articolo dice veramente:

« Le risaie, introdotte dopo il 1848 nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso, dovranno fin dall'anno corrente ridursi ad altra coltura, od abolirsi. »

Lo che vuol dire che se esistono risaie introdotte dal dì d'oggi al 1848 in qualunque territorio, in cui la coltura del riso nelle leggi precedenti sia proibita, esse dovranno essere abolite.

Il signor senatore Balbi-Piovera vorrebbe che quest'abolizione non avesse luogo per quelle che fossero dimostrato non essere suscettive di altra coltura. Costicchè la sua proposta non è limitata a certe provincie, ma si estende a tutte; e siccome esistono, come credo, alcune risaie che sono state abusivamente introdotte fuori dei territori, nei quali la coltura dalle leggi precedenti è tollerata, queste risaie sussisterebbero, purchè si dimostrasse che non sono suscettive di altra coltura.

DE CANDIENAS. Vorrei fare osservare al senatore Balbi-Piovera se non credesse per avventura che al primo paragrafo dell'articolo 7, il quale ammette la tolleranza provvisoria sino ad una legge generale per le risaie in qualunque provincia, quando non siano state oggetto di petizione valida, riconosciuta, potesse riferirsi il suo emendamento.

BALBI-PIOVERA. Mi pare che il testo dell'articolo consideri semplicemente le risaie che sono anteriori al 1848: il mio emendamento è per salvare gli interessi dei proprietari, dei capitalisti che hanno fatto ingenti spese per ridurre terreni incolti, deserte paludi od altri simili a risaie, per stabilire il loro avvicendamento. È questo lo scopo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'emendamento Balbi-Piovera.

Chi lo approva sorga.

(È rigettato.)

Si annunziava un altro emendamento del senatore Pinelli, ma egli ha già spiegato che tale emendamento consisteva solamente nella soppressione da lui obbiesta dell'articolo ministeriale, sulla quale, per quanto ho già da prima osservato, non occorre separata deliberazione.

PINELLI. Domanderò permesso di parlare prima che sia posto ai voti l'articolo.

FRASCHINI. Una legge relativa alla coltivazione delle risaie, una legge provvisoria da osservarsi sino a che una definitiva se ne possa fare, essa è indispensabile tanto nell'interesse del Governo, quanto in quello dei proprietari stessi delle risaie.

Ciò è stato luminosamente dimostrato sia dal signor ministro dell'interno che dall'ufficio centrale.

Questa legge, a mio credere, deve mirare a due scopi: il primo d'impedire infrazioni ulteriori alle leggi che attualmente limitano la coltura delle risaie, le quali dovranno osservarsi sino a che un'altra legge definitiva vi intervenga; l'altro a far sì che alle infrazioni che già si sono commesse si ponga, per quanto è possibile, riparo se possono essere causa di danno od alla salute pubblica, od ai privati.

Tale pure sembrandomi appunto la legge che vi è proposta io l'approvo nel suo complesso; ma non posso esservi assenziente nella parte in cui mi si restringono le disposizioni di favore che si contengono implicitamente nell'articolo primo, alle risaie che si sono introdotte nel 1848 e negli anni precedenti; ed io propongo che all'indicazione dell'anno 1848 si surrogli quella del 1849.

A questo riguardo io invoco il voto, che a grande maggioranza diede il Senato nella passata Sessione, allorchè gli fu proposta una legge pure provvisoria, relativa alle risaie; allora non si fece distinzione alcuna tra le risaie introdotte nel 1848 e quelle che si erano introdotte nel 1849; anzi in seguito ad un mio emendamento, in quella disposizione della legge che

conteneva un unico articolo, si compresero eziandio quelle risaie per cui i terreni già fossero a tale coltura preparati nello stesso anno 1850.

Si diede, cioè, al Governo la facoltà di potere approvare tutte quelle risaie che in tali epoche si fossero introdotte in contravvenzione delle leggi esistenti.

Ora, lo scopo che dobbiamo avere particolarmente in mira, si è che cessino i danni che possono essersi causati dalle risaie illegalmente introdotte; sia che siansi introdotte nel 1848, sia che lo siano state nel 1849 e 1850, tutte cadranno nella disposizione dell'articolo secondo della legge proposta, e se si troveranno dannose, dovranno senza distinzione distruggersi; e ciò stante io non credo qual motivo vi sia per trattare queste con maggiore rigore di quello che si userebbe per le altre.

I primi che infransero la legge più apertamente sono quelli che introdussero risaie nel 1848, oltre i limiti stabiliti dalla legge; questi servirono di esempio a quei pochi che le hanno potuto introdurre nel 1849, e questi hanno potuto alla loro volta pure servire d'esempio a quelli che avevano preparati i terreni nel 1850.

Dunque sono tutti degni per lo meno di ugual favore, se pure i più colpevoli non sono quelli che i primi contravvennero alla legge.

Rinnovo adunque la proposizione che all'anno 1848 sia surrogato il 1849, e propongo di più che all'articolo primo sia aggiunto il seguente alinea: « sono eccettuate quelle risaie che, sebbene introdotte nel 1850, fossero però coerenti a quelle già prima esistenti; » ed al riguardo di questa aggiunta lo osservo, che se nel 1848 e 1849 si introdussero molte risaie, queste non hanno potuto a meno di cagionare qualche danno ai terreni vicini, per l'infiltrazione la quale forse è stato un motivo di più che ne ha determinato i proprietari a seguire, nel 1850, l'esempio dei vicini, ciò che mi sembra renderli per lo meno degni di ugual favore.

Io chiedo adunque che sia surrogata nell'articolo l'indicazione dell'anno 1849 a quella del 1848; e che sia aggiunto all'articolo medesimo l'alinea che ho proposto.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole senatore Fraschini consiste nel surrogare alla menzione del 1848 quella del 1849; quindi di aggiungere alla fine dell'articolo primo la clausola seguente: « sono eccettuate quelle risaie, ecc. » (*Vedi sopra*)

Domando se vi è chi appoggia questa proposta.

(È appoggiata.)

La parola è al signor senatore Maestri.

MAESTRI. Concorro nell'emendamento dell'onorevole senatore Fraschini, che tratterò anzi su più larga base. Ho detto nella discussione generale che io non trovava ragione sufficiente per differenziare le risaie introdotte nei territori e perimetri, dove non sono permesse, cioè le introdotte prima del 1849, e le introdotte dopo il 1848.

E la differenza è di grandissimo peso. Imperocchè le meno recenti di due anni non sono soppresse che dopo un giudizio che le dichiara nocive alla pubblica salute.

Per opposito quelle del 1849 e 1850 sono colpite senza esame dalla soppressione.

Si risponde che le prime, come più antiche, meritano maggiori riguardi.

Si usino pure tutti i riguardi alle prime; ma le seconde li meritano egualmente; e lo provo.

In che consistono questi riguardi? In ciò che sono giudicate. I proprietari fanno le consegne, le quali sono verificate dal Consiglio comunale: le consegne sono pubblicate: si fa invito

alle opposizioni. Si sente il Consiglio provinciale sanitario; le risaie sono giudicate dall'intendente generale in Consiglio d'intendenza.

Ora questi riguardi non sono che un atto di giustizia: giacchè un giudizio è appunto il supremo atto della giustizia.

Se i riguardi sono un atto di giustizia, perchè negarli ai proprietari delle risaie del 1849 e 1850?

Ma i riguardi che il progetto usa alle risaie anteriori, al 1849, su qual motivo si fondano? Sul rispetto dovuto alla proprietà e all'industria. Il progetto vuole assicurarsi se nucono alla salubrità dell'aria. Le leggi esistenti sono paralizzate dal progetto: questo non le applica, non le rinnova; ma prende da esse soltanto i territori e i perimetri dove le risaie non sono permesse.

Ora, perchè non si avrà lo stesso rispetto alla proprietà e all'industria per le risaie del 1849 e 1850?

L'uso più recente della proprietà e dell'industria perde forse il diritto alla protezione della legge?

Non lo credo, e niuno potrà crederlo.

La legge provvisoria che discutiamo è una legge di polizia sanitaria.

Per conoscere quali risaie anteriori al 1849 siano nocive agli abitanti, il progetto ordina le consegne.

Non si affida alle leggi esistenti.

Benchè queste accusino le risaie piantate nei territori e perimetri dove non sono permesse, il progetto vuole un giudizio.

Ora, che cosa si oppone a che si faccia lo stesso per le risaie del 1849 e 1850?

Si risponde che nel 1850 vi era già un progetto per regolamento e la disciplina delle risaie; il che avvisava già i proprietari delle intenzioni del Governo.

Dovevano forse i proprietari aspettarsi una soppressione senza esame? Non mai. Potevano piuttosto aspettarsi una maggiore larghezza di concessioni.

Quello che dovevano certo aspettarsi, al peggio andare, si era di essere trattati con egual peso e misura.

Lungi dal trovare nel proprietario di una risaia del 1849 o 1850 un maggior carico, che in quello del 1848, trovo in lui un motivo di favore.

I primi a contravvenire alle leggi furono quelli del 1848, confidenti per avventura in ciò che le nuove istituzioni facessero più larga parte alla libertà dell'industria.

La tolleranza, per ormai tre anni usata ad essi, ha per avventura confermato gli altri nella loro opinione, ed ha servito loro d'incoraggiamento.

Essi dunque, che sono imitatori, e non esempio, non meritano una punizione, mentre si fa luogo per gli altri a miti riguardi.

E la punizione è grave, perchè è una distruzione di capitale e di lavoro, un danno alla proprietà.

Dirò anzi punizione arrischiata, perchè cade su ciò che può essere innocuo; punizione straordinaria, perchè senza un precedente giudizio, senza intendere la parte.

La legge proposta è una legge di polizia sanitaria; è una legge sanitaria con una sanzione penale da applicarsi dove il danno alla salubrità degli abitanti sia riconosciuto.

Tolto l'articolo primo, la legge in tutto il suo complesso è legge di polizia sanitaria, che io ritengo utilissima.

Essa abbandona quel carattere serbando il primo articolo. Essa conserva in quella un principio di disuguaglianza che non può essere ammesso dal legislatore.

La legge debb'essere uguale per tutti. Allora soltanto sarà giusta; allora eviterà i reclami; allora sarà ben accolta,

come quella che, serbando il principio d'eguaglianza, concilia il privato col pubblico interesse, l'interesse della proprietà e dell'industria coll'interesse della pubblica salute.

MORIS. Ho domandato la parola per combattere la proposta fatta dagli onorevoli preopinanti. Ossia che noi guardiamo alla legge votata nello scorso anno dal Senato od a quella votata dalla Camera elettiva, i proprietari delle risaie furono in certo modo diffidati che il Governo avrebbe dato provvedimenti coercitivi, che avrebbe richiamato in vigore, almeno in parte, le antiche leggi.

Nell'articolo di legge, quale nell'anno scorso venne votato dal Senato, leggesi: « Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione del riso nelle località dove sarebbe proibita tale coltivazione dal regio editto, 26 febbraio 1728, e regie patenti 5 agosto 1792, quelle licenze parziali che fosse per riconoscere necessarie ed urgenti, avuto riguardo alla circostanza dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda.

« Queste concessioni non avranno effetto che per il corrente anno. »

Da questo articolo già si scorge come i territori in cui è proibita la coltivazione del riso non fossero nella legge compresi, e come in ciò quella che si discute sia molto più larga; ma i proprietari di risaie hanno avuto diffidamento molto maggiore per mezzo della legge votata dalla Camera elettiva, nella quale sta scritto: « queste concessioni non avranno effetto che per la seminazione del corrente anno, trascorso il quale dovranno i possessori dei fondi, nelle provincie nelle quali è permessa la coltivazione del riso, uniformarsi rigorosamente al prescritto delle leggi emanate. »

Si dirà da taluno: se furono diffidati i proprietari i quali coltivarono prima del 1848, lo furono anche quelli che coltivarono dopo; quindi non vi deve essere distinzione. Intorno a ciò osservo che, in una legge quale è questa, uguale e giusta parte convien fare all'economia privata e pubblica ed all'igiene. Alcuni onorevoli senatori dissero dover la legge colpire di preferenza coloro che hanno cominciato i primi, che cioè coltivarono le risaie molto prima del 1848. Ma le risaie, rispondendo, stabilite dopo il 1848, sono appunto quelle che maggiormente devono riuscire nocive alla pubblica salute, perchè generalmente più prossime alle abitazioni; epperò, se il Senato vuol fare alla salute la parte che le è dovuta, pare che debba adottare i due paragrafi dell'articolo primo quali vennero proposti dal Ministero.

CELUCCI, relatore. La maggioranza della Commissione mi incarica di dichiarare al Senato che essa si accosta alla prima parte dell'emendamento dell'onorevole senatore Fraschini, la quale consiste nel sostituire l'indicazione dell'anno 1849 nell'articolo primo invece dell'anno 1848.

Alla maggioranza della Commissione mi sarei io pure unito se quest'emendamento non eccitasse in me un timore; timore che nello stato delle mie poche cognizioni di fatto non posso deporre interamente.

Le risaie stabilite prima del 1848, secondo il progetto di legge, potranno essere tollerate, purchè non sorga contr'esse veruna opposizione, o che le opposizioni che si facessero vengano a risultare insussistenti; vi sarà dunque un numero di decisioni da darsi dagli intendenti generali, sentiti prima i pareri dei Consigli sanitari e dei Consigli d'Intendenza; vi sarà un numero di decisioni tanto maggiore da portare, quanto maggiore sarà il numero delle risaie cui potrà farsi opposizione; ove dunque il numero delle risaie stabilite nel 1849, sulle quali cade la differenza tra il progetto del Ministero e l'emendamento Fraschini, ove le risaie stabilite nel

1849 fossero talmente numerose che di molto accrescessero la massa di quelle le quali potranno far nascere opposizioni e sulle quali dovranno pronunciare gli intendenti generali, io temo che l'emendamento Fraschini potrebbe compromettere l'efficacia della legge, in quanto prescrivendo questa termini assai ristretti, nei quali i pareri dei Consigli dovranno essere emessi e le decisioni degli intendenti pronunciate, potrebbe avvenire che questi si trovassero oppressi da un numero tale di decisioni da emettere, che assolutamente mancasse loro il tempo a ciò.

Ma siccome vengo assicurato da persona molto autorevole e bene informata che il numero di nuove risaie non fu molto grande nel 1849, mentre all'incontro fu veramente grandissimo nel 1850, ove queste informazioni siano esatte, come ho tutto il motivo di credere che siano veramente, i miei timori non avrebbero fondamento, e perciò mi astengo da ogni opposizione all'emendamento Fraschini, per non promuovere nel seno dell'ufficio centrale la guerra civile. (*Harità*)

Quanto però all'alinea che il signor senatore Fraschini proporrebbe di aggiungere, la Commissione vi si oppone unanimemente.

PRESIDENTE. Posso dunque mettere ai voti la prima parte dell'emendamento...

MORIS. Domando di aggiungere alcune osservazioni sulla stessa questione. Io credo che debba essere conservata la disposizione quale sta scritta nel progetto che discutiamo, nel qual progetto sonovi concessioni fatte molto maggiori all'interesse dei privati che a quello della pubblica salute. Ed in vero vi si conservano, come ognuno vede, all'articolo 7, le risaie che nei perimetri in cui sono proibite non hanno formato oggetto di riconosciuta valida opposizione. Vi si conservano tutte quelle che fossero state autorizzate dal Governo e quelle stabilite senza autorizzazione nei territori permessi.

Se si concederanno quelle chieste dall'onorevole senatore Fraschini, ne consegue una maggiore estensione di terreni coltivati a riso, un danno alla sanità pubblica tanto maggiore, che, lo ripeto, le risaie introdotte dopo il 1848, devono generalmente trovarsi in maggior vicinanza delle abitazioni.

PRESIDENTE. Domando al Senato...

FRASCHINI. (*Interrompendo*) Risponderei pochissime parole all'osservazione che le risaie introdotte nel 1849 devono presumersi introdotte più in prossimità alle abitazioni di quello già lo fossero le altre introdotte precedentemente. Non so se realmente questo sia esatto; ammetterò però che una certa qual presunzione di ciò vi possa essere. Ma, io dico che questa considerazione non deve far sì che non vi debba essere una preta ed eguale giustizia per tutti. Se io domandassi la conservazione delle risaie introdotte nel 1849 sarebbe domanda estremamente ingiusta; ma io domando che non siano trattate altrimenti che quelle che si sono introdotte nel 1847. Se vi saranno opposizioni a queste nuove risaie, se si riconoscerà che un qualche danno dalle medesime sia per avvenire, l'articolo secondo della legge vi provvede, ed esse saranno distrutte; ma intanto giustizia vuole che siano regolate interamente come le altre, epperò chiedo che il mio emendamento quanto alla surrogazione della data del 1849 a quello del 1848 sia adottato, riservandomi quanto all'alinea proposto di svolgere, se sarà d'uopo, maggiormente la mia proposizione nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Non si può portare a deliberazione questa proposta, perchè il Senato non è più in numero. La seduta è sciolta. Domani, al tocco, vi sarà seduta pubblica per la continuazione della stessa discussione.

La seduta è levata alle ore 5.